

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE  
PUGLIA

ANNO XLIX

BARI, 19 LUGLIO 2018

n. 96 *suppl.*



**Leggi e regolamenti regionali**

**Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

## PARTE PRIMA

**Leggi e regolamenti regionali**

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2018, n. 30

**“Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 13 (Disciplina del pescaturismo e dell'ittiturismo)”** ..... 5

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2018, n. 31

**“Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2014 n. 9 (Norme sull'impresa olearia)”** ..... 8

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2018, n. 32

**“Disciplina in materia di emissioni odorigene”** ..... 10

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2018, n. 33

**“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”** ..... 32

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2018, n. 34

**“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”** ..... 39

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2018, n. 35

**“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”** ..... 47

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2018, n. 36

**“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”** ..... 51

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2018, n. 37

**“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”** ..... 54

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2018, n. 38

**“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)”** ..... 55

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2018 , n. 39

**“Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente” ..... 59**

## PARTE PRIMA

**Leggi e regolamenti regionali**

LEGGI REGIONALI 16 luglio 2018, n. 30

**“Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 13 (Disciplina del pescaturismo e dell’ittiturismo)”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:***Art. 1*

Modifica all’articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2015, n. 13

1. L’articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2015, n. 13 (Disciplina del pescaturismo e dell’ittiturismo) è sostituito dal seguente:

*“Art. 3*

Elenco regionale degli imprenditori ittici che svolgono attività di pescaturismo e ittiturismo

1. È istituito, presso la competente Sezione regionale del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell’ambiente, l’elenco degli operatori di pescaturismo e ittiturismo. L’elenco è composto da tre sezioni: una per il pescaturismo, una per l’ittiturismo e una per le cooperative di pesca che detengono in comodato le imbarcazioni autorizzate e forniscono un servizio di supporto logistico.

2. L’imprenditore ittico che svolge attività di pescaturismo, ottenuta l’autorizzazione ai sensi del decreto del Ministero per le politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293 (Regolamento recante norme in materia di disciplina delle attività di pesca-turismo, in attuazione dell’articolo 27-bis della l. 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni), dà formale comunicazione scritta, entro sessanta giorni dalla data del rilascio, alla Sezione regionale competente, affinché questa provveda a inserirlo nell’apposita sezione dell’elenco. Alla suddetta comunicazione è allegata copia dell’autorizzazione all’esercizio del pescaturismo. Per l’iscrizione nella terza sezione dell’elenco dedicata alle cooperative, queste devono anche indicare le unità specificatamente autorizzate, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3.

3. L’imprenditore ittico che svolge attività di ittiturismo, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, dà formale comunicazione scritta alla Sezione regionale di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di avvio dell’attività resa ai sensi dell’articolo 4.

4. L’imprenditore ittico che cessa l’attività di pescaturismo e/o ittiturismo deve parimenti fornire formale comunicazione entro sessanta giorni dalla data di cessazione alla Sezione regionale competente.

5. La Regione Puglia sostiene la promozione nazionale e internazionale delle attività di pescaturismo e ittiturismo e favorisce l’adesione a reti, circuiti, protocolli e percorsi di qualità.

6. La Regione Puglia, tramite i suoi enti strumentali, organizza corsi di formazione rivolti agli imprenditori ittici che vogliono intraprendere le attività di diversificazione di cui alle presenti disposizioni. La frequenza a tali corsi non è vincolante ai fini dell’iscrizione all’elenco di cui al comma 1.

7. Le modalità di azione e attuazione delle attività descritte ai commi 5 e 6 sono disciplinate da apposito regolamento regionale di attuazione.

8. La Regione Puglia, in conformità a quanto specificatamente previsto dall'articolo 30 del regolamento (CE) 15 maggio 2014, n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai successivi programmi di sostegno del settore, prevede specifiche forme di finanziamento in materia di diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari e connesse, che includano investimenti e adeguamenti a bordo delle unità abilitate al pescaturismo e nei locali destinati a ittiturismo, finalizzate anche alla valorizzazione di centri storici e borghi marinari. Saranno, altresì, previste specifiche azioni di sviluppo delle attività connesse ai servizi ambientali, che comprendano campagne di monitoraggio e sensibilizzazione, nonché il recupero in mare e successivo smaltimento dei rifiuti.”.

#### *Art. 2*

##### Modifica all'articolo 5 della l.r. 13/2015

1. All'articolo 5 della l.r. 13/2015 è apportata la seguente modifica:
  - a) alla lettera f) del comma 1, le parole: “all'Albo regionale”, sono sostituite dalle seguenti: “all'elenco regionale”.

#### *Art. 3*

##### Modifiche all'articolo 7 della l.r. 13/2015

1. All'articolo 7 della l.r. 13/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera a) del comma 5, dopo le parole: “preincartati anche da soggetti terzi”, è aggiunta la seguente: “abilitati”;
  - b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

“10. Gli alimenti e le preparazioni somministrate nelle attività di pescaturismo e ittiturismo devono provenire, per almeno il 50 per cento, dall'attività di pesca professionale, che è attività principale e prevalente dell'imprenditore ittico. Gli alimenti di carattere complementare, i condimenti e quanto occorre ad accompagnare il pasto, devono preferibilmente appartenere alla categoria dei prodotti a chilometro zero, così come definiti dall'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli).”.

#### *Art. 4*

##### Modifica all'articolo 8 della l.r. 13/2015

1. L'articolo 8 della l.r. 13/2015 è sostituito dal seguente:

#### *“Art. 8*

##### Attività didattiche nel pesca-turismo e ittiturismo

1. Al fine di sviluppare le attività di cui all'articolo 2, comma 10, lettera d), è istituito, nell'ambito delle attività di pescaturismo e ittiturismo, un circuito regionale delle attività di accoglienza didattico-formativa, da eseguirsi secondo le modalità che saranno specificate nel regolamento regionale di attuazione, già

richiamato all'articolo 1, comma 7. L'imprenditore ittico, definito dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), viene equiparato all'imprenditore agricolo anche nelle sue funzioni di operatore nell'attività didattica.

2. L'operatore deve svolgere, nell'ambito dell'azienda ittica in cui opera, attività di accoglienza e informazione secondo le finalità inerenti il percorso didattico scelto dalla stessa impresa ittica.

3. L'operatore può conseguire una formazione didattico-metodologica partecipando a corsi di formazione organizzati dall'Assessorato regionale alle risorse agroalimentari.

4. È istituito l'elenco regionale degli ittiturismo e pescaturismo didattici, tenuto presso la Sezione regionale gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali dell'Assessorato regionale alle risorse agroalimentari.

5. Il dirigente della Sezione regionale gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali provvede all'iscrizione degli esercenti attività di ittiturismo e pescaturismo didattici previa ricezione di apposita istanza presentata alla Regione Puglia - Assessorato risorse agroalimentari - Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali - Servizio valorizzazione e tutela risorse naturali e biodiversità, formulata dal titolare dell'azienda ittica o dal legale rappresentante, contenente le seguenti indicazioni:

- a) ragione sociale;
- b) legale rappresentante;
- c) codice fiscale e partita IVA;
- d) recapito telefonico ed eventuale indirizzo internet e di posta elettronica.

6. L'Assessorato regionale alle risorse agroalimentari provvede a elaborare un logo che contraddistingua tutti gli ittiturismo e pescaturismo didattici riconosciuti e, coerentemente con il proprio programma di divulgazione e promozione, d'intesa con l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Regione, provvede a diffondere la conoscenza di tali attività didattiche. Il logo è riportato su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico.

7. L'istanza di iscrizione all'elenco regionale degli ittiturismo e pescaturismo didattici è presentata alla Regione Puglia - Assessorato risorse agroalimentari - Servizio valorizzazione e tutela risorse naturali e biodiversità, dal titolare dell'azienda ittica o dal legale rappresentante.

8. L'Ufficio regionale competente può richiedere, in fase istruttoria, ulteriori documenti ed effettuare controlli presso la sede dell'azienda, se ritenuti necessari.”

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 16 LUG. 2018

**MICHELE EMILIANO**

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2018, n. 31

**“Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2014 n. 9 (Norme sull’impresa olearia)”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

*Art. 1*

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 9

1. All’articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2014, n. 9 (Norme sull’impresa olearia) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione Puglia favorisce, attraverso specifici corsi, la formazione e l’aggiornamento professionale dei mastri oleari.”;
  - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I corsi sono destinati a coloro i quali esercitano i compiti attribuiti al mastro oleario ai sensi dell’articolo 2 e a coloro i quali, in possesso del titolo di studio di diploma di istruzione media di secondo grado, intendono svolgere l’attività di mastro oleario. Coloro i quali dimostrino di aver svolto negli ultimi cinque anni precedenti la domanda di iscrizione al corso i compiti di cui all’articolo 2, comma 2, potranno beneficiare di crediti formativi.”;
  - c) al comma 3, dopo le parole: “relativi programmi”, sono inserite le seguenti: “, le modalità per il rilascio dell’attestato a seguito del superamento dell’esame finale del corso e l’attribuzione dei crediti formativi”.

*Art. 2*

Modifiche all’articolo 4 della l.r. 9/2014

1. All’articolo 4 della l.r. 9/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le attività formative di cui all’articolo 3 possono essere realizzate da consorzi di imprese e/o loro associazioni professionali, temporaneamente associate con enti di formazione autorizzati, nel rispetto della vigente normativa in materia, con specifiche e documentate competenze nella trasformazione dei prodotti agricoli e dotati di laboratori e apparecchiature per le attività formative.”;
  - b) al comma 3, le parole: “di qualifica”, sono soppresse;
  - c) al comma 4, le parole: “tecnico-pratico”, sono soppresse

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004 , n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 16 LUG. 2018

**MICHELE EMILIANO**

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2018, n. 32

**“Disciplina in materia di emissioni odorigene”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

*Art. 1*

Finalità e ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni sono volte a evitare, prevenire e ridurre l'impatto olfattivo derivante dalle attività antropiche.
2. Le presenti disposizioni si applicano:
  - a) alle installazioni che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in caso di presenza di sorgenti odorigene significative;
  - b) alle modifiche sostanziali delle installazioni di cui alla lettera a), ove tali modifiche comportino una variazione del quadro emissivo odorigeno;
  - c) ai progetti assoggettati a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 in caso di presenza di sorgenti odorigene significative;
  - d) alle modifiche o estensioni dei progetti di cui alla lettera c), già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione laddove per tali modifiche sia necessaria la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o la valutazione di impatto ambientale e ove tali modifiche o estensioni comportino una variazione del quadro emissivo odorigeno;
  - e) alle installazioni soggette ad autorizzazione alla gestione dei rifiuti di cui alla parte quarta, titolo I, capo IV, del d.lgs. 152/2006;
  - f) alle installazioni/stabilimenti soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006 in caso di presenza di emissioni odorigene significative;
  - g) alle installazioni/stabilimenti individuati in esito alle attività di cui all'articolo 5;
  - h) alle installazioni individuate con deliberazione di Giunta regionale secondo quanto previsto all'articolo 6.

*Art. 2*

Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:
  - a) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il progetto soggetto alle presenti disposizioni;
  - b) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;
  - c) istanza: la domanda, presentata dal gestore ovvero dal proponente, volta all'ottenimento del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero di valutazione di impatto ambientale ovvero di AIA autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio;

- d) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, di valutazione di impatto ambientale, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio;
- e) odorante: sostanza che stimola un sistema olfattivo umano in modo che sia percepito un odore;
- f) emissione odorigena: rilascio in atmosfera diretto o indiretto di odoranti da sorgenti puntiformi, diffuse o fuggitive dell'installazione, atto a generare un impatto olfattivo;
- g) sorgente odorigena significativa: la sorgente avente una portata di odore maggiore o uguale a 500 ouE/s o una concentrazione di odore maggiore o uguale a 80 ouE/m<sup>3</sup>;
- h) disturbo olfattivo: effetto negativo causato sulla persona dall'esposizione a un odore;
- i) impatto olfattivo: misura del disturbo olfattivo che integra intensità e frequenza di esposizione all'odore;
- j) ricettore sensibile: posizione geografica sul territorio presso la quale devono essere rispettati i valori di accettabilità in relazione alla destinazione d'uso attuale e prevista e alla densità abitativa dell'intorno del ricettore;
- k) valore di accettabilità : concentrazione oraria di picco di odore al 98° percentile calcolata sull'intero dominio temporale di simulazione annuale che deve essere rispettato presso i recettori sensibili.

2. Restano ferme le altre definizioni di cui al d.lgs. 152/2006.

### Art. 3

#### Individuazione delle sorgenti odorigene e valutazione dell'impatto olfattivo

1. Il gestore ovvero il proponente, all'atto della presentazione dell'istanza all'autorità competente, provvede ad allegare la documentazione relativa alla individuazione delle sorgenti odorigene significative, alla caratterizzazione delle sorgenti odorigene significative, comprensiva della determinazione della concentrazione di odore e della portata di odore e della determinazione della concentrazione delle singole sostanze, odoranti o traccianti anche non odoranti, e alla stima dell'impatto olfattivo delle emissioni, redatta secondo le indicazioni di cui all'allegato annesso alle presenti disposizioni.

2. L'assenza di sorgenti odorigene significative dovrà essere certificata dal gestore ovvero dal proponente mediante dichiarazione resa nelle forme di legge.

3. In ogni caso tutti i processi di lavorazione che comportano emissioni odorigene significative (derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli o altri processi che generino emissioni diffuse) devono essere svolti in ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni mediante sistema di abbattimento efficace. Solo in caso di documentata impossibilità tecnica di realizzare idoneo sistema di convogliamento delle emissioni di processo, l'autorità competente su richiesta del gestore, può autorizzare emissioni diffuse di sostanze odorigene che devono comunque osservare i valori limite fissati dall'autorità competente.

4. L'autorità competente, nell'ambito dell'istruttoria tecnico amministrativa prevista dalla normativa vigente, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente (ARPA) Puglia:

- a) valuta la documentazione presentata;
- b) verifica, anche sulla base delle migliori tecniche disponibili, l'adeguatezza degli accorgimenti tecnici e gestionali proposti dal gestore al fine di garantire il contenimento delle emissioni odorigene, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della presenza di potenziali recettori sensibili;
- c) individua i valori limite di emissione che devono essere rispettati al fine di contenere entro i valori di accettabilità l'impatto olfattivo prodotto dalle emissioni odorigene;

- d) formula le eventuali prescrizioni tecniche e gestionali, definendone la relativa tempistica, per il contenimento delle emissioni odorigene sia in condizioni di normale attività sia in condizioni diverse dal normale esercizio;
- e) definisce le misure e le modalità e le frequenze di monitoraggio delle emissioni odorigene.

5. La violazione da parte del gestore delle prescrizioni impartite e dei valori limite fissati nei provvedimenti, anche in esito alle attività di cui al comma 2, determina l'applicabilità del sistema sanzionatorio già previsto dalle norme di settore.

6. In sede di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, le amministrazioni procedenti tengono conto della presenza di sorgenti odorigene significative garantendo la coerenza delle previsioni dei piani con le finalità delle presenti disposizioni.

#### *Art. 4*

##### Attività di controllo

1. ARPA Puglia assicura l'effettuazione, secondo quanto previsto e programmato nei provvedimenti autorizzativi, delle ispezioni ambientali, comprensive delle attività di controllo delle emissioni odorigene e di verifica e validazione degli autocontrolli dei gestori.

2. ARPA Puglia trasmette all'autorità competente il rapporto dell'attività di ispezione ambientale completo della descrizione delle attività di sopralluogo e delle attività di campionamento e analisi delle emissioni odorigene.

3. ARPA Puglia allega al rapporto dell'attività di ispezione i rapporti di prova e indica tutte le criticità eventualmente riscontrate nell'ambito dell'ispezione ambientale.

4. ARPA Puglia uniforma lo svolgimento delle attività relative alle emissioni odorigene e agli impatti olfattivi alle indicazioni di cui all'allegato annesso alle presenti disposizioni.

#### *Art. 5*

##### Gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo

1. ARPA Puglia assicura la gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo, in particolare:

- a) raccoglie, elabora, verifica e valida le segnalazioni di disturbo olfattivo da parte della popolazione;
- b) individua la sorgente che ha originato il disturbo anche mediante sopralluoghi, ispezioni, campionamenti e analisi condotte conformemente alle presenti disposizioni;
- c) propone le possibili soluzioni tecnico-impiantistiche o gestionali, sulla base delle migliori tecniche disponibili, volte a ricondurre le emissioni entro valori adeguati e l'impatto olfattivo entro i valori di accettabilità.

2. ARPA Puglia, ai fini della conduzione dell'attività di cui al comma 4, elabora d'intesa con la Regione un protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato annesso alle presenti disposizioni. ARPA Puglia garantisce, altresì, che il tempo intercorrente tra la validazione delle segnalazioni di disturbo olfattivo di cui al comma 1, lettera a), e la trasmissione all'autorità competente dei relativi esiti non sia superiore a sei mesi.

3. I comuni, le province e la Città metropolitana concorrono alla gestione delle segnalazioni di disturbo olfattivo secondo le modalità previste nel protocollo operativo di cui al comma 2.

4. ARPA Puglia trasmette gli esiti dell'attività di cui al comma 1 all'autorità competente che, sentito il gestore, valuta se sussiste la necessità di riesame e/o aggiornamento del titolo autorizzativo.
5. Nell'ambito del procedimento di cui al comma 4, l'autorità competente richiede al gestore la presentazione di un progetto di adeguamento, redatto tenendo conto delle valutazioni nonché delle risultanze delle indagini svolte da ARPA Puglia.
6. L'autorità competente, nell'ambito dell'istruttoria tecnico amministrativa volta all'aggiornamento e/o al riesame del provvedimento autorizzativo, anche avvalendosi del supporto tecnico di ARPA Puglia, procede come indicato alle lettere da a) a e) del dell'articolo 3, comma 4.

#### *Art. 6*

##### Aggiornamenti

1. La Giunta regionale con propria deliberazione provvede all'aggiornamento dell'allegato annesso alle presenti disposizioni.
2. La Giunta regionale definisce nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, disposizioni volte alla minimizzazione dell'impatto olfattivo per particolari categorie di attività.

#### *Art. 7*

##### Disposizioni transitorie

1. I procedimenti avviati per effetto delle disposizioni della legge regionale del 16 aprile 2015, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17) restano disciplinati dalla normativa previgente. Su istanza del proponente, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorità competente dispone l'applicazione delle disposizioni recate da quest'ultima al procedimento in corso.

#### *Art. 8*

##### Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale del 22 gennaio 1999, n. 7 (Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale).

#### *Art. 9*

##### Adempimenti

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi

e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 16 LUG. 2018

**MICHELE EMILIANO**



## REGIONE PUGLIA

### ALLEGATO TECNICO

#### 1. Normativa di riferimento

Ai fini del presente allegato, i metodi per la determinazione delle emissioni odorigene, per la stima previsionale dell'impatto olfattivo e per la determinazione dell'impatto olfattivo o dell'esposizione olfattiva sono specificati di seguito.

La caratterizzazione delle sorgenti odorigene comprende la determinazione della concentrazione di odore e della portata di odore eseguita mediante olfattometria dinamica, applicando la norma UNI EN 13725:2004 e la determinazione della concentrazione delle singole sostanze (odoranti o traccianti anche non odoranti) eseguita mediante le pertinenti norme tecniche, secondo la gerarchia dei metodi di prova stabilita nel d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

La stima dell'impatto olfattivo (nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 3) è eseguita mediante simulazione di dispersione atmosferica, secondo quanto previsto, fino all'entrata in vigore di norme tecniche nazionali o internazionali specifiche e prevalenti:

- dalla norma UNI 10796:2000 - Valutazione della dispersione in atmosfera di effluenti aeriformi. Guida ai criteri di selezione dei modelli matematici;
- dalla norma UNI 10964:2001 - Studi di impatto ambientale. Guida alla selezione dei modelli matematici per la previsione di impatto sulla qualità dell'aria.

La determinazione diretta dell'impatto olfattivo può essere eseguita mediante uno dei seguenti metodi o una loro combinazione:

- indagine in campo con il metodo a griglia (UNI EN 16841-1) o con il metodo del pennacchio (UNI EN 16841-2);
- monitoraggio sistematico del disturbo olfattivo, mediante distribuzione e analisi di schede di segnalazione o mediante altre forme equivalenti di raccolta delle segnalazioni di disturbo olfattivo; la raccolta delle segnalazioni di disturbo olfattivo deve essere eseguita in modo da registrare l'identità del segnalatore, la sua posizione durante la percezione di disturbo olfattivo e la data e ora della percezione;
- monitoraggi in continuo in grado di misurare singole sostanze chimiche considerate traccianti, più sostanze chimiche, singolarmente o cumulativamente o parametri surrogati (altri composti chimici non odorigeni) relazionati con la concentrazione di odore;
- campionamenti ambientali da effettuarsi in concomitanza del verificarsi dell'evento odorigeno.

#### 2. Definizioni

Oltre alle definizioni dell'articolo 2 e quelle, specifiche dei diversi metodi, indicate nei documenti menzionati nel § 1 del presente allegato, si applicano le definizioni seguenti:

- a) sorgente puntiforme: sorgente fissa discreta di emissione dei gas di scarico nell'atmosfera attraverso condotti canalizzati di dimensioni definite e portata dell'aria (camini, sfiati, ecc.);



## REGIONE PUGLIA

- b) sorgente diffusa: sorgente con dimensioni definite (per la maggior parte sorgenti areali) che non ha un flusso definito di affluente gassoso come discariche, cumuli di composti non aerati, ecc.;

le sorgenti diffuse si distinguono altresì:

- sorgente diffusa areale con flusso indotto o attiva: sorgente con un flusso di aria uscente (ad esempio: biofiltri o cumuli areati) superiore a  $50 \text{ m}^3/\text{h}\cdot\text{m}^2$ ;
  - sorgente diffusa areale senza flusso indotto o passiva: sorgente con un flusso di aria uscente inferiore a  $50 \text{ m}^3/\text{h}\cdot\text{m}^2$  in cui l'unico flusso presente è quello dovuto al trasferimento di materia dalla superficie all'aria sovrastante (ad esempio: discariche, vasche degli impianti di depurazione acque reflue);
- c) sorgente fuggitiva: Sorgente elusiva o difficile da identificare che rilascia quantità indefinite di odoranti, per esempio, perdite da valvole e flange, aperture di ventilazione passiva, ecc.;
- d) portata di odore (OER - Odour Emission Rate): la portata di odore è la quantità di unità odorimetrica europea che attraversa una superficie data divisa per il tempo. Essa è il prodotto della concentrazione di odore cod, della velocità di uscita  $v$  e dell'area di uscita  $A$  o il prodotto della concentrazione di odore cod e della portata in volume pertinente. La sua unità di misura è  $\text{ou}_E/\text{h}$  (o  $\text{ou}_E/\text{min}$  o  $\text{ou}_E/\text{s}$ , rispettivamente);
- e) concentrazione di odore: numero delle unità odorimetriche europee in un metro cubo di gas in condizioni normali. L'unità di misura è l'unità odorimetrica europea al metro cubo:  $\text{ou}_E/\text{m}^3$ .
- f) unità odorimetrica: la quantità di odorante/i che, quando evaporata in un metro cubo di gas neutro in condizioni normali, provoca una risposta fisiologica in un gruppo di prova (soglia di rivelazione) equivalente a quella provocata da una massa di odore di riferimento europeo (EROM), evaporata in un metro cubo di gas neutro in condizioni normali.

### 3. Individuazione e caratterizzazione delle sorgenti odorigene.

La documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione dovrà contenere l'individuazione di tutte le sorgenti odorigene significative, inoltre dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- denominazione;
- descrizione dell'attività/impianto da cui si origina l'emissione;
- coordinate geografiche;
- quota altimetrica del suolo alla base della sorgente;
- altezza del punto di emissione (altezza della sezione di sbocco in atmosfera per sorgenti puntiformi, altezza del colmo della struttura di contenimento del letto biofiltrante per sorgenti diffuse areali attive tipo biofiltro, altezza del colmo della struttura di contenimento del liquido per sorgenti diffuse areali attive tipo vasche) rispetto al suolo;
- area della sezione di sbocco per sorgenti puntiformi e della superficie emissiva per sorgenti diffuse areali;
- velocità e temperatura dell'effluente;
- portata volumetrica espressa in metri cubi all'ora riportati in condizioni normali ( $\text{Nm}^3/\text{h}$ ) e in  $\text{m}^3/\text{s}$  a  $20^\circ\text{C}$  per sorgenti puntiformi e diffuse areali.



## REGIONE PUGLIA

---

La caratterizzazione delle sorgenti odorigene significative comprende la determinazione della concentrazione di odore e della portata di odore eseguita mediante olfattometria dinamica, applicando la norma UNI EN 13725:2004 e la determinazione della concentrazione delle singole sostanze (odoranti o traccianti anche non odoranti) eseguita mediante le pertinenti norme tecniche, secondo la gerarchia dei metodi di prova stabilita nel d.lgs 152/2006 e s.m.i..

Per stabilimenti/installazioni nuovi si farà riferimento a dati empirici riferiti ad impianti simili o a dati di bibliografia scientifica.

I risultati delle prove di laboratorio volte alla determinazione delle concentrazioni delle sostanze presenti nelle emissioni dovranno essere utilizzati anche ai fini dell'individuazione delle sostanze traccianti dell'emissione odorigena.

Alla documentazione dovranno essere allegati i rapporti di prova riferiti all'installazione/stabilimento investigata, con l'indicazione dei dati relativi ai campionamenti (data, ora, posizione) ed al processo in atto durante il campionamento, ovvero citando la fonte nel caso di dati di letteratura scientifica.

#### 4. Olfattometria. Pianificazione di campionamenti e prove olfattometriche.

Al fine di garantire e assicurare l'omogeneità del campione e la rappresentatività della misura, è necessario predisporre un piano di monitoraggio dove siano indicate tutte le informazioni (durata del campionamento, numero di campioni raccolti, volume campionato) di cui alla norma UNI EN 13725:2004.

Si riportano di seguito i requisiti da rispettare per l'effettuazione del campionamento, ovvero quanto disposto dal paragrafo 6 della UNI EN 13725:2004.

##### Scelta dei materiali

I materiali di campionamento utilizzati per olfattometria devono avere le caratteristiche di cui paragrafo 6 della UNI EN 13725:2004.

##### Sacchetti di campionamento

I materiali utilizzati per le parti dell'apparecchiatura di campionamento che sono a contatto con il campione di odorante, devono soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 6.2.2, 6.3.1 e 6.3.2 della UNI EN 13725:2004.

##### Pulizia e riutilizzo dell'apparecchio di campionamento

Al fine di essere riutilizzate, le apparecchiature di campionamento devono essere pulite in modo tale da essere rese inodori, evitando così fenomeni di contaminazione dei campioni. In particolare, si fa riferimento al paragrafo 6.2.4 della UNI EN 13725:2004.

##### Pre-diluizione dinamica

La pre-diluizione durante il campionamento deve essere eseguita in conformità al paragrafo 7.3.2 della UNI EN 13725:2004. La pre-diluizione dei campioni può risultare necessaria al fine di evitare perdite all'interno del sacchetto, che possono verificarsi a causa



## REGIONE PUGLIA

---

di fenomeni di condensazione o adsorbimento. Normalmente è necessaria la pre-diluzione di campioni con elevata concentrazione, elevata temperatura e/o elevato contenuto di umidità. Prima del campionamento devono essere valutate temperatura e umidità dell'aeriforme da campionare. Il fattore di pre-diluzione deve essere tale da impedire che il punto di rugiada del campione prediluito venga raggiunto tra il momento del campionamento e l'analisi olfattometrica. È necessario prestare particolare attenzione nel caso di basse temperature esterne o di stoccaggio. Come gas di pre-diluzione è possibile utilizzare azoto (inerte) o aria sintetica.

La pre-diluzione del campione durante il campionamento si applica in particolare nei seguenti casi:

- quando può verificarsi la formazione di condensa nel sacchetto di campionamento, ad esempio quando l'aeriforme da campionare ha umidità relativa superiore al 90% o quando ha temperatura superiore a 50 °C;
- quando la concentrazione di odore presunta nell'aeriforme da campionare eccede l'intervallo di diluizione dell'olfattometro impiegato per la misurazione;
- quando sia opportuno ritardare i processi di ossidazione nel campione, riducendo la concentrazione di ossigeno nel sacchetto; in questo caso il gas neutro è necessariamente azoto.

A tale riguardo si ricorda la possibilità di utilizzare delle formule o diagrammi di stato per prevedere ed impedire la formazione di condense.

Le apparecchiature di pre-diluzione devono essere pulite tra un prelievo e il successivo, al fine di evitare la contaminazione dei campioni.

### Durata dei campionamenti e numerosità dei campioni

La durata di ciascun campionamento e il numero di campioni prelevati per ciascuna sorgente dovranno essere sufficienti e rappresentativi dell'emissione campionata, tenendo conto della precisione del metodo di misurazione, compreso il campionamento e dell'intervallo di confidenza richiesto per raggiungere una conclusione valida nello studio pratico (vedi anche Appendice G e J della norma UNI EN 13725:2004).

### Monitoraggio delle emissioni

È necessario effettuare i campionamenti con l'impianto a regime. Nel caso di impianti/processi con condizioni operative o condizioni di esercizio variabili e conseguentemente emissioni odorigene variabili, è necessario effettuare più campionamenti per coprire tutte le principali condizioni operative, inclusa in particolare la condizione operativa che produce l'emissione odorigena massima (in termini di concentrazione di odore e di portata di odore).

### Valutazione dell'efficienza dei presidi di abbattimento

È necessario effettuare i campionamenti a monte e a valle dei presidi, con impianto e presidi in condizioni di funzionamento a regime.

### Ottenimento di dati per la valutazione dell'impatto olfattivo dell'impianto



## REGIONE PUGLIA

---

Nel caso di utilizzo dei risultati dell'indagine olfattometrica per la valutazione di impatto olfattivo dell'impianto (ad esempio, mediante l'applicazione di modelli matematici per la simulazione della dispersione delle emissioni), è necessario che il campionamento sia condotto in modo tale da ottenere una fotografia il più possibile rappresentativa delle emissioni dell'impianto nelle eventuali diverse condizioni di esercizio.

### Stoccaggio e trasporto dei campioni

Il tempo fra il momento del campionamento e quello dell'analisi olfattometrica deve essere minimizzato con lo scopo di ridurre le possibilità di alterazioni del campione durante lo stoccaggio. In conformità con quanto previsto dalla norma UNI EN 13725:2004, l'intervallo tra il campionamento e la misurazione non deve comunque essere maggiore di trenta ore. In ogni caso è opportuno che sul report della prova olfattometrica siano riportate, per ciascun campione, sia l'ora di prelievo sia quella di analisi, in modo tale che sia immediatamente deducibile il tempo di stoccaggio del campione stesso. Occorre tenere conto che tutti i processi che possono causare il deterioramento degli odoranti campionati progrediscono nel tempo (assorbimento, diffusione e trasformazione chimica). La trasformazione chimica può essere minimizzata riducendo la disponibilità di ossigeno e vapore acqueo nel campione mediante prediluizione con azoto secco. Durante il trasporto e la conservazione, i campioni devono essere mantenuti a meno di 25 °C. La temperatura, tuttavia, deve essere mantenuta sopra il punto di rugiada dei campioni, per evitare la formazione di condensa. I campioni non devono essere esposti alla luce solare diretta o a intensa luce diurna, al fine di ridurre al minimo le reazioni fotochimiche. I campioni devono essere protetti da eventuali danneggiamenti meccanici e devono essere evitate contaminazioni dall'esterno.

### Requisiti di qualità delle prestazioni

I laboratori di prova devono rispettare e garantire la conformità ai criteri di qualità definiti al paragrafo 5 della norma UNI EN 13725:2004.

### Rappresentatività del campione

I requisiti delle sezioni e i siti di misurazione devono rispondere ai contenuti della norma UNI EN 15259:2008. Altresì si dovrà garantire la rappresentatività del campionamento nel rispetto del paragrafo 8 della norma richiamata.

#### 5. Valutazione previsionale dell'impatto olfattivo

La stima dell'impatto olfattivo è eseguita mediante simulazione di dispersione atmosferica, secondo quanto previsto, fino all'entrata in vigore di norme tecniche nazionali o internazionali specifiche e prevalenti:

- dalla norma UNI 10796:2000 - Valutazione della dispersione in atmosfera di effluenti aeriformi. Guida ai criteri di selezione dei modelli matematici;
- dalla norma UNI 10964:2001 - Studi di impatto ambientale. Guida alla selezione dei modelli matematici per la previsione di impatto sulla qualità dell'aria.



## REGIONE PUGLIA

---

### 6. Variazioni nel tempo della portata di odore

Le variazioni nel tempo della portata di odore possono essere:

- regolari e dovute a scelte deliberate (ad es. fermo impianto notturno e/o festivo, ferie estive);
- indirettamente conseguenti a scelte deliberate (ad es. variazione dell'emissione a causa di variazioni delle condizioni di processo o dei reagenti impiegati);
- accidentali o non controllabili (ad es. variazione delle caratteristiche del materiale da lavorare o del rifiuto da trattare);
- dipendenti dalle condizioni atmosferiche (ad es. variazione della volatilizzazione delle sostanze odorigene contenute in un reflujo a contatto con l'atmosfera in una vasca all'aperto, per effetto di variazioni dell'intensità della turbolenza atmosferica o della temperatura).

È opportuno studiare tali variazioni, in modo da definire, per ciascuna sorgente, il profilo di portata emissiva di odore (portata di odore in funzione del tempo, ora dopo ora e per tutto il dominio temporale di simulazione). Eventi emissivi o picchi di emissione di durata inferiore ad un'ora devono essere considerati aventi durata di un'intera ora.


Se le variazioni della portata di odore nel tempo sono accidentali e se non è possibile definire un profilo di portata emissiva effettivo reale, devono essere avanzate delle ipotesi cautelative, ossia tali da condurre ad una sovrastima piuttosto che a una sottostima dell'impatto olfattivo delle emissioni sul territorio.

Quando lo studio di impatto olfattivo abbia per obiettivo la stima previsionale dell'impatto olfattivo nel contesto di un procedimento amministrativo di autorizzazione ambientale, è necessario ipotizzare che le emissioni di odore delle sorgenti convogliate (puntiformi o areali a flusso proprio) siano costanti per tutto il dominio temporale di simulazione e pari al valore massimo atteso dal proponente, affinché il valore limite di emissione in termini di concentrazione di odore o di portata di odore fissato dall'autorità competente sia sempre rispettato durante la normale conduzione dell'impianto. A questo proposito, si precisa, che quale livello unico costante di concentrazione o portata di odore da impostare per una sorgente convogliata nelle simulazioni, è ragionevole definire non tanto la concentrazione massima assoluta comprensiva anche di eventuali fenomeni emissivi eccezionali o molto rari, ma piuttosto la concentrazione massima attesa in condizioni di pieno carico.

In tal senso, si può assumere indicativamente che non siano rilevanti, ai fini della definizione della concentrazione o portata di odore, gli eventi durante i quali l'emissione eccede il livello massimo previsto fino ad una durata complessiva di tali eventi eccezionali pari allo 0,6% delle ore totali di un anno (ossia pari a 52 ore: per esempio un'ora a settimana).

### 7. Innalzamento del pennacchio (*plume rise*)

Normalmente l'aeriforme emesso in atmosfera attraverso sorgenti puntiformi con sbocco verticale diretto in atmosfera (ossia, per esempio, privi di cappelli esalatori) è



## REGIONE PUGLIA

soggetto al cosiddetto innalzamento del pennacchio (*plume rise*) o più precisamente alla sua componente meccanica (*momentum rise*), la cui entità dovrebbe essere considerata nelle simulazioni per lo studio di impatto. Ove lo sbocco del camino non sia diretto, ma presenti sistemi che deflettono o rallentano il flusso di aeriforme alla quota di innalzamento del pennacchio dovuta alla spinta meccanica (*momentum rise*), sarà da applicare un fattore di riduzione da specificare nella relazione di presentazione dello studio. Il *momentum rise* sarà ridotto fino ad essere annullato nei casi in cui lo sbocco non sia verticale. Nei casi di sorgenti areali o volumetriche il *momentum rise* è normalmente da considerare nullo, pertanto dovrà essere disattivato nel modello di dispersione l'algoritmo che calcola tale innalzamento; ad es. nel caso di un biofiltro, sebbene vi sia addotta una portata volumetrica tramite un ventilatore, la velocità effettiva di espulsione sulla superficie superiore del letto biofiltrante sarà così piccola da rendere trascurabile il *momentum rise* (potrebbe invece risultare significativo l'innalzamento dovuto alla spinta di galleggiamento di origine termica, detto *buoyancy rise*). In tutti i casi nella relazione di presentazione dello studio devono essere specificati, per ciascuna sorgente:

- se nelle simulazioni è stato attivato l'algoritmo per l'innalzamento del pennacchio ed il motivo della decisione;
- qualora l'innalzamento del pennacchio sia stato considerato, la velocità di efflusso impiegata per il calcolo dell'innalzamento meccanico del pennacchio (*momentum rise*) (quest'ultima potrebbe non coincidere numericamente con la velocità di efflusso impiegata per il calcolo della portata volumetrica nel caso in cui la sezione ove viene misurata la velocità abbia diametro diverso da quello della sezione di sbocco);
- qualora l'innalzamento meccanico del pennacchio sia stato calcolato, l'eventuale fattore di riduzione applicato;
- qualora l'innalzamento termico (*buoyancy rise*) del pennacchio sia stato calcolato, la temperatura dell'effluente impiegata.


### 8. Dati meteorologici

#### Numero di stazioni meteo delle quali impiegare i dati nelle simulazioni

I dati meteo da impiegare nelle simulazioni possono provenire da una sola stazione meteorologica superficiale. Nel caso in cui le informazioni necessarie al modello di dispersione non siano disponibili presso un unico punto di misura, queste possono essere integrate con dati provenienti da altre stazioni vicine purché vengano rispettate le seguenti ipotesi:

- le stazioni usate per integrare il set di dati della stazione inizialmente prescelta rispettino le indicazioni riportate nel paragrafo successivo;
- l'operazione di integrazione delle informazioni provenienti dalle diverse stazioni venga effettuata solo a seguito della valutazione della compatibilità dei due set di dati;
- la combinazione dei dati da più stazioni non pregiudichi la rappresentatività dei risultati delle simulazioni;
- per velocità e direzione del vento vengano necessariamente rispettati i requisiti dei paragrafi successivi;
- i dati provenienti da più stazioni siano acquisite sullo stesso periodo temporale.

Nel caso in cui non fossero disponibili dati rappresentativi della meteorologia dell'area circostante la sorgente emissiva è possibile ricorrere a dati provenienti da simulazioni



## REGIONE PUGLIA

---

meteorologiche realizzate a scala maggiore (es. regionale), previa valutazione della corretta rappresentatività di queste informazioni nei confronti dell'area di studio.

### Posizione della stazione meteo rispetto alla sorgente

La stazione meteo di cui impiegare i dati deve rispettare i seguenti requisiti:

- nei casi di terreno pianeggiante, la distanza della stazione meteo dal punto di emissione dovrebbe essere minore o uguale a 10 km;
- nei casi di orografia complessa, la stazione deve essere collocata in prossimità del punto emissivo o deve essere scelta in modo tale che sia rappresentativa delle condizioni anemologiche del sito.

Gli stessi criteri vanno adottati nel caso in cui si ricorra a dati provenienti da simulazioni meteorologiche realizzate a scala maggiore, riferendosi alla posizione del punto griglia del modello meteorologico dal quale vengono estratti i dati da utilizzare per le simulazioni meteodispersive per gli odori.

Oltre ai criteri di posizionamento della stazione meteo o del punto griglia in corrispondenza del quale estrarre i dati meteorologici deve sempre essere verificata, in particolar modo nel caso dei dati anemologici, la rappresentatività degli stessi per il sito oggetto di studio.

Nel caso in cui non si disponga di queste informazioni, le stesse dovrebbero essere prodotte attraverso specifiche campagne di misura condotte in un'area rappresentativa del sito in esame.

Ai requisiti relativi al posizionamento della stazione o del punto griglia è ammessa deroga a fronte di adeguata giustificazione tecnica, tranne nel caso dei parametri di direzione e velocità del vento.

Qualora non si disponga di dati meteorologici adeguatamente rappresentativi dell'area di studio acquisiti da una stazione situata nei pressi della sorgente o provenienti da modelli a scala maggiore, specialmente nei casi di orografia complessa, si dovrebbe ricostruire il campo di vento nel dominio spaziale di simulazione utilizzando dati di più stazioni e ricorrendo ad un modello meteorologico di tipo diagnostico.

Nella relazione di presentazione dello studio devono essere indicati, per ciascuna stazione meteo:

- coordinate geografiche;
- ente o organizzazione che gestisce la stazione meteorologica e che ha trasmesso i dati meteo grezzi o fornitore dei dati da modello meteorologico e caratteristiche delle simulazioni che producono queste informazioni;
- quota dell'anemometro rispetto al suolo;
- distanza dai punti di emissione.

### Posizionamento dell'anemometro e degli altri sensori meteorologici

Secondo quanto previsto dalle specifiche del WMO (*World Meteorological Organization*) la misura di velocità e direzione vento dovrebbe essere effettuata in campo aperto con un anemometro posizionato a 10 m dal suolo; per campo aperto si intende



## REGIONE PUGLIA

---

un'area in cui la distanza fra l'anemometro ed ogni ostacolo nelle sue vicinanze sia pari ad almeno dieci volte l'altezza dell'ostacolo. In caso di impossibilità a rispettare questo criterio, possono essere utilizzati dati di stazioni fisse che abbiano un palo con altezza pari o superiore a 5 m e che siano collocate in posizione tale per cui la misura non sia significativamente perturbata dalla presenza di ostacoli. A questo requisito si potrà derogare solo se non esistano stazioni meteo conformi ad esso, ad esempio nel caso dell'utilizzo di stazioni portatili con palo di almeno 2 m utilizzate per specifiche campagne di misura condotte con il fine di acquisire i dati necessari alle simulazioni, fermi restando gli altri requisiti posti nel presente documento a proposito della stazione meteorologica, e solo fornendo elementi che permettano di giudicare comunque validi i dati della stazione avente anemometro a quota non conforme.

Il documento del WMO fornisce inoltre sia criteri generali che specifici (in funzione del sensore) sul posizionamento delle stazioni meteorologiche.

Infine, gli strumenti dovrebbero essere puliti e periodicamente tarati, conformemente alle norme UNI.

### Frequenza originaria di registrazione dei dati meteo

La frequenza originaria di registrazione dei dati meteo deve essere oraria o maggiore (ad esempio ogni trenta minuti o dieci minuti). Nelle simulazioni di dispersione dovranno essere utilizzati dati a scansione oraria. Qualora la frequenza originaria di registrazione dei dati meteo sia maggiore (ossia più frequente) di quella oraria, dovrà essere segnalata nella relazione di presentazione dello studio la procedura utilizzata per il calcolo dei dati meteo su base oraria.

### Estensione minima del dominio temporale di simulazione

L'estensione minima del dominio temporale per le simulazioni realizzate ai fini autorizzativi è pari a un anno.

### Dati non validi

Nella relazione di presentazione dello studio deve essere riportata la percentuale di dati meteorologici invalidi per ciascun mese e per ciascun parametro. Per ciascun parametro meteorologico, la percentuale di dati assenti o non validi deve essere minore del 20% sul totale dei dati meteo impiegati nelle simulazioni e minore del 40% per ciascun mese. Deroghe a questo criterio, comunque da evidenziare nella relazione di presentazione dello studio, sono accettate solo quando i dati invalidi possano essere ricostruiti in modo tecnicamente fondato. Qualora si opti per una procedura di ricostruzione dei dati non validi nella relazione di presentazione dello studio, la stessa deve essere opportunamente descritta, esplicitando inoltre la procedura di individuazione dei dati non validi.

### Campagne di rilevamento integrative

È auspicabile eseguire campagne di rilevamento integrative tramite stazione meteorologica mobile presso il sito in esame se si verifica uno dei casi seguenti:



## REGIONE PUGLIA

---

- se per uno o più parametri non sono rispettati i requisiti in merito alle percentuali minime di dati validi;
- se la stazione meteo disponibile non è dotata di uno o più sensori necessari e non sono disponibili altre stazioni che rispettino i requisiti minimi;
- se i requisiti circa la posizione della stazione meteo fissa non sono soddisfatti (per esempio perché la stazione fissa disponibile è lontana dal sito in esame) ed è opportuno confermare che, nonostante queste difformità, i dati da essa registrati sono comunque rappresentativi per il sito in esame;
- se non sono disponibili dati da simulazioni meteorologiche a scala maggiore ritenuti rappresentativi dell'area in esame.

La durata delle campagne di rilevamento integrative potrà essere inferiore alla durata del dominio temporale di simulazione, ma dovrà essere sufficiente a delineare andamenti dei parametri meteo ragionevolmente estrapolabili all'intero dominio di simulazione.

### Pre-processore meteorologico

Nella relazione di presentazione dello studio dovrà essere fornita adeguata documentazione in merito al preprocessore meteorologico impiegato per ottenere i parametri micrometeorologici (ad esempio, l'altezza dello strato limite atmosferico) e di turbolenza (ad esempio, lunghezza di Monin-Obukhov e velocità di attrito superficiale). L'impiego delle classi di stabilità (per esempio le classi Pasquill-Gifford-Turner) in luogo dei parametri continui di turbolenza è sconsigliato e dovrà quindi essere adeguatamente giustificato.

### Elaborazione e trasmissione dati meteo

Alla relazione di presentazione dello studio dovranno essere allegate:

- le rose dei venti che siano necessarie a trovare ragione dell'aspetto delle mappe di impatto;
- la tabella o il grafico della distribuzione statistica delle velocità del vento (numero o percentuale di occorrenze in funzione della velocità del vento, aggregata per classi) nel set di dati meteo impiegato;
- l'elaborazione grafica dei dati relativi agli altri parametri meteorologici utilizzati in ingresso alla simulazione modellistica, finalizzata a permettere la valutazione del corretto andamento del data set utilizzato.

Nella relazione di presentazione dello studio dovrà essere indicata, per ciascun parametro meteo, l'unità di misura e dovrà essere fornita descrizione della variabile (per esempio, per la direzione del vento dovrà essere indicato se si tratta di direzione prevalente o risultante e se è espressa come provenienza o come vettore; per la radiazione solare dovrà essere specificato se è globale o netta).

Qualora per necessità siano combinati per uno stesso parametro dati di stazioni meteo diverse, dovrà essere fornita evidenza della compatibilità dei dati provenienti dalle diverse stazioni.

Su richiesta dell'autorità competente dovranno essere resi disponibili in formato digitale:



## REGIONE PUGLIA

---

- l'intero set di dati meteo grezzi registrati dalla stazione (a monte di qualunque elaborazione, quindi a monte anche dell'eventuale calcolo dei dati a frequenza oraria e della ricostruzione dei dati invalidi);
- per ciascun parametro meteo dovrà essere indicata l'unità di misura e dovrà essere fornita chiara descrizione (per esempio, per la direzione del vento dovrà essere indicato se si tratta di direzione prevalente o risultante e se è espressa come provenienza o come vettore; per la radianza solare dovrà essere specificato se è globale o netta);
- l'intero set di dati di input impiegati nelle simulazioni di dispersione (a valle di tutte le elaborazioni eseguite, incluse le elaborazioni del pre-processore meteorologico).

### 9. Georeferenziazione

Devono essere georeferenziati in coordinate geografiche (latitudine/longitudine) o nel sistema UTM-WGS84:

- le sorgenti di emissione;
- i ricettori sensibili;
- i recettori di calcolo (punti della griglia del dominio spaziale di simulazione);
- i vertici degli edifici per la simulazione del building down wash.

### 10. Dimensioni e passo della griglia di recettori di calcolo

Le dimensioni del dominio spaziale di simulazione (griglia di recettori di calcolo) devono essere fissate nel rispetto dei seguenti requisiti:

- devono esservi inclusi tutti i potenziali ricettori individuati secondo i criteri del paragrafo successivo;
  - devono esservi inclusi i centri abitati presso cui il 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore simulate sia pari o maggiore di  $1 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ ;
  - in ogni caso deve essere tale da includere completamente le isolinee corrispondenti al 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore pari a  $1 \text{ ou}_E/\text{m}^3$ .
- Il passo della griglia di recettori di calcolo deve essere scelto in modo tale che per i ricettori sensibili, la distanza fra il ricettore e il punto più prossimo del confine di pertinenza dell'impianto, sia maggiore o uguale al passo della griglia.

Nella relazione di presentazione dello studio devono essere specificati:

- dimensioni del dominio spaziale di simulazione;
- coordinata geografica dell'origine (vertice sud-ovest) del dominio spaziale di simulazione;
- passo della griglia di recettori di calcolo;
- altezza dei recettori rispetto al suolo (per definire a quale quota vengono calcolate le concentrazioni rispetto al suolo);
- database di uso del suolo utilizzato nella redazione dello studio e sua risoluzione originaria.

### 11. Orografia

Se l'orografia interfaccia terra mare del territorio incluso nel dominio spaziale di simulazione è complessa, i suoi effetti devono essere considerati nelle simulazioni. In generale l'orografia dovrebbe essere considerata complessa (non pianeggiante) quando la minore delle dimensioni lineari del dominio spaziale di simulazione, è meno di cento volte



## REGIONE PUGLIA

---

superiore della differenza fra la quota massima e la quota minima dei recettori di calcolo, inclusi nel dominio spaziale di simulazione. Deroghe a questo criterio devono essere motivate nella relazione di presentazione dello studio.

Qualora l'orografia sia considerata complessa, nella relazione di presentazione dello studio devono essere riportati:

- database dal quale sono state estratte le informazioni sull'orografia e la sua risoluzione originale;
- la quota del terreno per ciascuno dei recettori di calcolo;
- indicazioni circa l'algoritmo impiegato nelle simulazioni per l'orografia complessa e gli eventuali parametri di controllo dell'algoritmo.

Analoghi approfondimenti dovranno essere svolti e motivati in situazioni in cui il campo di vento ad una determinata quota cambia d'intensità e direzione anche su piccole distanze: ciò in particolare nel caso di forti discontinuità della copertura del suolo, come nel caso dell'interfaccia terra mare lungo le coste o in presenza di aree urbanizzate e rurali o ancora se sono presenti estese superfici d'acqua.

### 12. Effetto scia degli edifici quando siano sopravvento al punto di emissione

Un algoritmo per il calcolo dell'effetto scia degli edifici quando questi siano sopravvento al punto di emissione (building down wash), dovrebbe essere utilizzato nelle simulazioni se la minore delle altezze delle sorgenti di emissione rispetto al suolo, è inferiore a 1,5 volte la massima delle altezze degli edifici rispetto al suolo, ove per edificio si intende estensivamente qualunque manufatto o impianto (inclusi serbatoi, torri di lavaggio e apparecchiature in genere) all'interno oppure all'esterno dell'impianto, entro un raggio di 200 m dai punti di emissione.

In ogni caso, nella relazione di presentazione dello studio dovranno essere riportati, per ciascuno degli edifici che generano effetto scia, le seguenti informazioni:

- le coordinate geografiche di ciascuno dei vertici in pianta dell'edificio;
- l'altezza dell'edificio rispetto al suolo.

### 13. Scelta della tipologia di modello e del codice software

Nello studio di impatto olfattivo, in condizioni di elevato numero di calme di vento, l'utilizzo di un modello stazionario gaussiano a pennacchio per lo studio previsionale è da ritenersi non efficace e viene ammessa solamente a fronte di una giustificata motivazione tecnica. Sono invece da ritenersi idonei i modelli non stazionari, tridimensionali a puff o lagrangiani a particelle che, utilizzando in ingresso la meteorologia prodotta da un modello 3D diagnostico, permettono una ricostruzione più vicina alla realtà dell'anemologia locale, tenendo conto delle sue variazioni sia spaziali che temporali. Il modello dispersivo va applicato – in particolare in condizioni orografiche complesse – preferibilmente in modalità non semplificata, ovvero sfruttando appieno le potenzialità del preprocessore meteorologico che permette di utilizzare in ingresso – oltre ai dati di una o più stazioni al suolo - un profilo di vento e di temperatura.

### 14. Trattamento delle calme di vento



## REGIONE PUGLIA

---

### Metodo per il trattamento delle calme di vento

In condizioni di calma di vento si ottiene spesso l'impatto olfattivo massimo, poiché gli inquinanti sono meno efficacemente dispersi in atmosfera. Queste condizioni anemologiche risultano inoltre problematiche per l'applicazione di modelli dispersivi quali quelli stazionari gaussiani a pennacchio che, per la loro formulazione, sono applicabili solamente al di sopra di una certa soglia di intensità del vento; per tale ragione spesso i modelli di questo genere prevedono un "metodo speciale per le calme", ossia un algoritmo significativamente diverso da quello regolare, che viene attivato automaticamente per tutte le ore del dominio temporale di simulazione nelle quali la velocità del vento è inferiore ad un valore soglia. Restando valido quanto indicato sulla scelta del modello dispersivo, i modelli che prevedono un "metodo speciale per le calme" possono essere applicati solamente se il valore di velocità del vento con frequenza massima (ossia la moda della distribuzione delle velocità del vento) risulta essere maggiore del valore soglia di velocità del vento al di sotto del quale è applicato tale metodo speciale (qui nel seguito denominato "velocità soglia delle calme"). Inoltre è opportuno che il metodo speciale per le calme venga applicato in un numero limitato di ore, preferibilmente inferiore al 10%. Quale metodo speciale per le calme non è consentita l'eliminazione, dal set di dati meteorologici, dei record corrispondenti alle calme di vento in quanto tale pratica potrebbe portare ad una sottostima degli impatti sul dominio di calcolo. Se queste condizioni non possono essere rispettate deve necessariamente essere utilizzato un diverso software meteodispersivo.

### Informazioni da riportare nella relazione di presentazione dello studio

Nella relazione di presentazione dello studio, riguardo alle calme di vento, devono essere specificati:

- quale metodo è stato adottato per il trattamento delle calme di vento;
- la velocità di soglia delle calme utilizzata nelle simulazioni;
- la percentuale di ore con velocità inferiore alla velocità soglia delle calme e per le quali quindi è stato adottato il metodo per il trattamento delle calme; se tale percentuale è maggiore del 2%, devono essere espresse le valutazioni in merito alle conseguenze di questa potenziale anomalia sui risultati delle simulazioni condotte.

#### 15. Deposizione secca e deposizione umida

Nei casi oggetto del presente allegato la deposizione secca e la deposizione umida hanno generalmente un effetto trascurabile sulla rimozione degli inquinanti odorigeni dall'atmosfera, e quindi si consiglia, cautelativamente, di disattivare gli algoritmi di calcolo della deposizione secca ed umida. Qualora invece si scelga di attivare tale algoritmo nel modello di dispersione, tutti i parametri di controllo di tali algoritmi (ad es. costante di Henry e scavenging coefficient) dovranno essere riportati nella relazione di presentazione dello studio.

Naturalmente gli algoritmi di calcolo della deposizione umida dovranno essere disattivati qualora non siano disponibili dati di precipitazione nel set di dati meteo.



## REGIONE PUGLIA

### 16. Post-elaborazione delle concentrazioni medie orarie

Le concentrazioni orarie di picco di odore per ciascun punto della griglia contenuta nel dominio spaziale di simulazione e per ciascuna delle ore del dominio temporale di simulazione, sono ottenute moltiplicando le concentrazioni medie orarie per un peak-to-mean ratio pari a 2,3. Benché nella letteratura scientifica non vi sia accordo unanime circa la definizione di un valore congruo per il peak-to-mean ratio, si consiglia un fattore unico uniforme allo scopo di depurare i risultati delle simulazioni, per quanto possibile, dagli aspetti connessi alla scelta dei parametri del modello, più che alle specificità dello scenario emissivo di cui si deve simulare l'impatto.

### 17. Classificazione del territorio e dei ricettori sensibili

L'impatto olfattivo è funzione della sensibilità del ricettore, caratterizzata principalmente dai seguenti elementi:

- densità o numero delle persone potenzialmente esposte;
- destinazione d'uso prevalente, attuale e prevista negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;
- continuità dell'occupazione: un'area presso la quale la presenza delle persone è continua è da considerare più sensibile di una presso cui la presenza delle medesime persone è breve, occasionale o saltuaria;
- livello di pregio del territorio, inteso rispetto al tipo di uso legittimo che del territorio è fatto, rispetto ai benefici anche economici che dall'uso legittimo del territorio è atteso e rispetto al grado di compromissione dell'uso che conseguirebbe alla presenza di inquinamento olfattivo.

Utili a definire tali caratteristiche sono:

- la classificazione ISTAT delle località (centro abitato, nucleo abitato normale, nucleo speciale, località produttiva, case sparse);
- la destinazione d'uso di un'area e l'indice di fabbricabilità territoriale, risultanti dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;
- la Carta Uso del suolo.

La classificazione di sensibilità dei ricettori sensibili è definita nella tabella seguente:

Classe di sensibilità del ricettore	Descrizione della classe di sensibilità del ricettore sensibile
1	Aree a prevalente destinazione d'uso residenziale e con indice di fabbricabilità territoriale superiore a 1,5 mc/mq
2	Edifici a destinazione d'uso collettivo continuativo e ad alta concentrazione di persone, esclusi gli usi commerciale e terziario (es.: ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole, università)
3	Aree a prevalente destinazione residenziale e con indice di fabbricabilità territoriale inferiore a 1,5 mc/mq
4	Edifici o spazi aperti a destinazione d'uso collettivo continuativo commerciale, terziario o turistico (es.: mercati stabili, centri commerciali,



## REGIONE PUGLIA

	terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, monumenti)
5	Edifici o spazi aperti a destinazione d'uso collettivo non continuativo (es.: luoghi di pubblico spettacolo, luoghi destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, luoghi destinati a fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri)
6	Aree a prevalente destinazione d'uso industriale, artigianale, agricola, zootecnica
7	Aree con manufatti o strutture in cui non è prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone (es.: terreni agricoli, zone non abitate)
8	Aree turistiche a prevalente destinazione d'uso residenziale con indice di fabbricabilità territoriale tra lo 0,5 e 1,5 mc/mq, ricadenti o contigue a territori di pregio naturalistico dichiarati tali e protetti congiuntamente da leggi nazionali e sovranazionali

Per recettore sensibile si intende qualsiasi edificio pubblico o privato adibito ad ambiente abitativo esistente nelle aree territoriali sopra individuate.

### 18. Requisiti per gli studi previsionali di impatto olfattivo

Nella simulazione di dispersione atmosferica delle emissioni odorigene il dominio temporale di simulazione deve essere costituito da almeno un anno (il più recente).

Nella relazione di presentazione dello studio deve essere presentata una mappa di impatto in cui siano evidenti:

- a) il perimetro del dominio spaziale di simulazione;
- b) la corografia del territorio, fino a comprendere, oltre alle sorgenti di emissione, i ricettori sensibili e il centro abitato più vicino, utilizzando la Carta Tecnica Regionale o altri strumenti di rappresentazione cartografica ufficiale;
- c) le sorgenti di emissione;
- d) il confine di pertinenza dell'impianto, esclusi eventuali terreni non funzionali all'impianto pur se di proprietà del gestore dell'impianto;
- e) la classificazione del territorio secondo le classi di sensibilità dei ricettori;
- f) la posizione dei ricettori sensibili;
- g) la curva di isoconcentrazione di odore corrispondente ai valori di accettabilità dell'impatto olfattivo;
- h) la curva di isoconcentrazione di odore corrispondente al valore di  $1 \text{ ou}_e/\text{m}^3$ ;
- i) la curva di concentrazione di odore, non completamente racchiusa nel confine dello stabilimento, cui corrisponda il massimo valore di concentrazione di odore;
- j) le assunzioni circa la presenza di eventuali altre sorgenti odorigene all'interno del dominio spaziale di simulazione, solo ove le informazioni richieste e i relativi dati di riferimento siano contenuti e accessibili nell'ambito del Catasto emissioni territoriali dell'ARPA Puglia.

La relazione di presentazione dello studio dovrà contenere:

- le ipotesi e le elaborazioni eseguite per la definizione dello scenario emissivo (es.: emissioni odorigene incluse/escluse, scelta dei parametri di caratterizzazione, ipotesi sulla variazione dei parametri di emissione nel tempo) motivandone la scelta;
- una tabella che riporti, per ciascuno dei ricettori sensibili individuati sul territorio, il 98° percentile, il 99,9° percentile e il massimo (100° percentile) delle concentrazioni orarie



## REGIONE PUGLIA

di picco di odore simulate; se il software utilizzato non permettesse il calcolo del 98° percentile, tale tabella potrà essere omessa, ma il confronto fra l'impatto delle emissioni ed i criteri di valutazione definiti dovrà essere eseguito considerando i massimi globali delle concentrazioni orarie di picco di odore simulate;

- un commento circa le condizioni meteorologiche che determinano i risultati della simulazione nelle ore in cui, nei ricettori sensibili più significativi, la concentrazione oraria di picco di odore è maggiore del 99,9° percentile ("worst cases");

- le informazioni necessarie affinché le simulazioni possano essere replicate a cura dell'Autorità competente, impiegando il medesimo modello di dispersione usato dal proponente o un altro modello di dispersione.

### 19. Valori di accettabilità dell'impatto olfattivo

I valori di accettabilità dell'impatto olfattivo, espressi come concentrazioni orarie di picco di odore al 98° percentile calcolate sull'intero dominio temporale di simulazione, che devono essere rispettati presso i ricettori sensibili sono fissati in funzione delle classi di sensibilità dei ricettori definite come segue:

Classe di sensibilità del ricettore	Valore di accettabilità dell'impatto olfattivo presso il ricettore sensibile
1	1 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
2	1 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
3	2 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
4	2 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
5	3 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
6	4 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
7	5 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>
8	1 ou <sub>E</sub> /m <sup>3</sup>

### 20. Definizione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni

L'autorità competente in sede di rilascio del titolo autorizzativo definisce:

- valori limite di emissione odorigena espressi come concentrazione di odore [ou<sub>E</sub>/m<sup>3</sup>] o portata di odore [ou<sub>E</sub>/s] al fine di assicurare che l'impatto olfattivo non ecceda i valori di accettabilità;

- valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm<sup>3</sup>) di singoli odoranti o di sostanze traccianti non odoranti individuati sulla base dei risultati della fase di caratterizzazione delle sorgenti odorigene;

- l'autorità competente, nell'ambito dell'istruttoria di cui al comma 2 dell'articolo 3, adotta valori di accettabilità dell'impatto olfattivo minori di quelli in tabella, se:

- si tratta di nuove installazioni;
- i ricettori sensibili presso i quali le emissioni odorigene dell'installazione produrranno l'impatto sono sottoposti anche all'impatto olfattivo di emissioni di altre installazioni precedentemente autorizzate.

Ove l'impatto olfattivo risultante dalle simulazioni di dispersione atmosferica ecceda, presso uno o più ricettori sensibili, i valori di accettabilità, l'autorità competente, al fine di ricondurre l'impatto odorigeno entro i valori di accettabilità, deve:



## REGIONE PUGLIA

---

- richiedere al Gestore di individuare i presidi e i sistemi di trattamento degli effluenti selezionati tra quelli più idonei individuati dalle Best Available Techniques (BAT);
- prescrivere l'adozione dei presidi e dei sistemi di trattamento degli effluenti, selezionati tra quelli più idonei individuati dalle Best Available Techniques (BAT);
- prescrivere le modalità tecnico-gestionali necessarie a eliminare o ridurre le emissioni odorigene, nonché l'eventuale piano di adeguamento e i tempi necessari per l'adeguamento stesso.

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2018, n. 33

**“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

*Art. 1*

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o) e p):

- a) ai debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un totale di euro 71.022,72, derivanti dai provvedimenti giudiziari esecutivi inerenti i contenziosi numero: 470/13/DL, collegato al contenzioso 715/97/CO, Tribunale di Bari, D.I. 973/2006 G.P. c/Regione Puglia, competenze professionali professore, avvocato Giuseppe Panza e, per il medesimo, agli eredi, euro 10.289,20; 471/13/DL, collegato al contenzioso 45/97/CO, Tribunale di Bari, D.I. 420/2006, G.P. c/Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Giuseppe Panza e, per il medesimo, agli eredi, euro 8.356,69; 472/13/DL, collegato al contenzioso 704/97/CO, Tribunale di Bari, D.I. 425/2006, G.P. c/Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Giuseppe Panza e, per il medesimo, agli eredi, euro 8.229,23; 473/13/DL, collegato al contenzioso 1189/97/CO, Tribunale di Bari, D.I. 1768/2005, G.P. c/Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Giuseppe Panza e, per il medesimo, agli eredi, euro 15,875,32; 474/13/DL, collegato al contenzioso 43/97/CO, Tribunale di Bari, D.I. 1830/2005, G.P. c/Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Giuseppe Panza e, per il medesimo, agli eredi, euro 7.888,55; 475/13/DL, collegato al contenzioso 3/97/CO, Tribunale di Bari, D.I. 421/2006, G.P. c/Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Giuseppe Panza e, per il medesimo, agli eredi, euro 16,200,35; 476/13/DL, collegato al contenzioso 2604/98/MO, Tribunale di Bari, D.I. 1834/2005, G.P. e/Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Giuseppe Panza e, per il medesimo, agli eredi, euro 4.183,38. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a), si provvede: per euro 49.890,59 mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti”, previa variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”; per euro 10.528,10 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1 capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; per euro 10.604,03 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali” a carico del corrente bilancio regionale; la suddetta somma di euro 71.022,72 sarà liquidata in favore del professore avvocato Fabrizio Panza, in qualità di erede del professionista titolare dei crediti professionali riconosciuti quali debiti fuori bilancio, ma non pagata e portata

- in detrazione dal maggior credito della Regione Puglia nei confronti del medesimo dante causa, professore avvocato Giuseppe Panza;
- b) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 36.711,84, compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi numero: 3072/99/CA, TAR Puglia Lecce, signor C.T. c/Regione Puglia, competenze professionali avvocato Biagio Tanzarella; 3337 /99/CA, TAR Puglia Lecce, signora A.M.O. c/ Regione Puglia, competenze professionali avvocato Biagio Tanzarella; 1366/01/B, Tribunale di Lecce, Regione Puglia c/ signor M.G.C., competenze professionali avvocato Aldo Legittimo; 12/04/Gr, Tribunale di Trani, signora A.D.B. c/Regione Puglia, accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., competenze professionali avvocato Marco Palieri; 982/02/GU Tribunale di Taranto, sezione di Manduria, signora I.B. e/ Regione Puglia, impugnazione sentenza 331/2004 resa dal Giudice di pace di Manduria, competenze professionali avvocato Vito Guglielmi; 6147/01/GU, Tribunale di Lecce, signor S.L. c/Regione Puglia più uno, competenze professionali avvocato Vito Guglielmi; 1680/02/GU, 3737/02/GU, 4287/02/GU, 4288/02/GU, 9588/02/GU, 10811/02/GU, 11219/02/GU, Tribunale di Brindisi, sezione di Francavilla Fontana, Regione Puglia c/convenuti vari, competenze professionali avvocato Vito Guglielmi; 5230/02/GU, Tribunale di Lecce, C.L. c/ Regione Puglia più uno, competenze professionali avvocato Vito Guglielmi; 613/08/B/GA, Tribunale di Bari, signor N.S. c/Regione Puglia, competenze professionali avvocato Enrico Rinella. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b), si provvede mediante variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento di pari importo sia in termini di competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 del corrente bilancio;
- c) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per l'importo complessivo di euro 31.355,92, di cui euro 24.245,44 per sorte capitale, euro 2.850,48 per interessi ed euro 4.260,00 per competenze e spese derivanti da sentenza e contributo forfettario, derivante dalla sentenza n. 5201/2015 , Tribunale di Bari, sezione Lavoro, cont. 1177/13/GA, riferito alle competenze professionali spettanti all'avvocato G.C., dirigente regionale in quiescenza, per l'attività svolta in favore della Regione Puglia come legale interno, nonché per l'importo dovuto al legale di controparte a titolo di compenso forfettario per la definizione anticipata del giudizio, RG. 2030/2015, pendente in Corte d'appello, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale (dGr) 1222/2013 come rettificata con dGr n. 2003/2013. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c), si provvede: per euro 24.245,44 mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento, di pari importo, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1309 "Spese per competenze professionali ai legali interni in servizio presso il soppresso Settore legale ora in quiescenza"; per euro 2.850,48 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; per euro 4.260,00 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- d) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per l'importo complessivo di euro 26.491,95, di cui euro 18.841,35 per sorte capitale, euro 3.390,60 per interessi ed euro 4.260,00 per competenze e spese derivanti da sentenza e contributo forfettario, derivante dalla sentenza n. 5202/2015, Tribunale di Bari, sezione Lavoro, contenzioso 1178/13/GA, riferito alle competenze professionali spettanti all'avvocato G.C., dirigente regionale in quiescenza, per l'attività svolta in favore della Regione Puglia come legale interno, nonché per l'importo dovuto al legale di controparte a titolo di compenso forfettario per la definizione anticipata del giudizio, RG. 2031/2015, pendente in Corte d'appello, in esecuzione

- della dGr n. 1222/2013 come rettificata con dGr n. 2003/2013. Al finanziamento della spesa di cui al presente lettera d), si provvede: per euro 18.841,35 mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento, di pari importo, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1309 "Spese per competenze professionali ai legali interni in servizio presso il soppresso Settore legale ora in quiescenza"; per euro 3.390,60 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; per euro 4.260,00 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- e) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per l'importo complessivo di euro 55.549,24, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi numero: 951/04/FR, Tribunale di Foggia, sezione distaccata Trinitapoli, V.C. e R.R. c/R.P., Pasquale Aulisa, euro 6.269,01; 1181/92/CO, GI, Corte d'appello (Cda) Lecce, M.A. c/R.P., Bruno Decorato, euro 7.416,89; 1182/92/CO, Cda Lecce, S.L.c/.R.P., Bruno Decorato, euro 4.937,27; 1915/99/CA, Corte di cassazione, S.G. c/R.P. De Feo, euro 10.651,21; 1918/99/CA e 1927/99/CA G.O. e P.G. c/R.P., De Feo, euro 21.302,42; 843/04/GI, Corte di cassazione, R.P. c/Z.F., Gualtieri, euro 886,77; 899/04/GI, Corte di cassazione, R.P. c/T.S. più uno, Gualtieri, euro 318,07; 1325/93/L, Consiglio di Stato, F.V. e altri c/R.P., Filippo Panizzolo, euro 3.767,60. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e), si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali";
- f) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per l'importo di euro 136.972,28, inerente a compensi professionali dovuti al professore avvocato Giuseppe Spagnolo in relazione al contenzioso 2659/08/RM, procedimento penale n.10388/01, R.G.N.R., R.G. Trib.618/10, Tribunale di Bari, II sezione penale. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f), si provvede mediante variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione della partite potenziali" e contestuale variazione in aumento di pari importo sia in termini di competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti";
- g) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per l'importo complessivo di euro 110.030,50, derivante dalla sentenza n. 25624/2016 della Corte di cassazione a sezioni unite. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3026 "Differenze retributive personale dirigente a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari" per euro 106.192,31, per sorte capitale, previa variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa della missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 3020064 "Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, con esclusione del personale dirigenziale. l.r. 18/1974 e successive - C.C.N.L.", per un importo pari a euro 150.000,00 e contestuale variazione in aumento del capitolo 3026; alle ulteriori somme pari a euro 3.838,19 a titolo di interessi legali, si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge, che presenta la dovuta disponibilità";
- h) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo totale di euro 649,40, derivante decreto liquidazione competenze consulente tecnico d'ufficio (Ctu) n. cronologico 9880/2018 Tribunale Taranto, sezione

- Lavoro, R.G. 1090/2014. Al finanziamento della spesa di euro 649,40, di cui alla presente lettera h), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge" che presenta la dovuta disponibilità;
- i) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo totale di euro 312,00, derivante dal decreto liquidazione competenze Ctu n. cronologico 8640/2018, Tribunale Taranto, sezione lavoro, R.G. 5532/2014. Al finanziamento della spesa di euro 312,00, di cui alla presente lettera i), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge" che presenta la dovuta disponibilità;
  - j) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, pari a euro 5.906,61, derivante dal decreto di liquidazione n. 4111/2018 del Tribunale di Bari, II sezione civile, a favore del Ctu dottore Felice Regano, nella causa civile 19179/2014 R.G., COMIN s.a.s /R.P.. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera j), si provvede attraverso imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
  - k) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un totale di euro 4.060,82, derivante dalla sentenza esecutiva n. 4848/2017 del 21.03.2018 emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera k), si provvede con la seguente imputazione: limitatamente alla sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 2.237,63 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e con contestuale variazione in aumento di pari importo sulla missione 9, programma 5, titolo 1, capitolo 4120 "Spese per il pagamento degli operai forestali di cui alla legge regionale 9/2000, articolo 19"; per gli interessi sulla sorte capitale pari a euro 387,99, sulla missione 1 programma 11 titolo 1, capitolo 1315 "oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; per le spese procedurali e legali complessivamente pari a euro 1.435,20, sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
  - l) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 215,28, derivante dalla sentenza esecutiva n. 279 emessa dal Giudice di pace di Bari, depositata il 9 febbraio 2018. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera l), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente;
  - m) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un importo complessivo di euro 650,00 derivante dalla sentenza del TAR Puglia Bari n. 272/2018. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera m), si provvede con imputazione dell'importo di euro 650,00 alla missione 1, programma 11, titolo 1, piano dei conti 1.10.5.4., capitolo di spesa 1317;
  - n) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, pari ad euro 2.838,68, derivante dalla sentenza n. 273/2018, TAR Puglia, sezione I, nel giudizio Barivela s.r.l./RP. Al finanziamento della spesa di cui al presente lettera n), si provvede per le spese legali e procedurali attraverso imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo di spesa del bilancio corrente n. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti - Spese procedurali e legali";
  - o) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, pari a euro 2.189,50, derivante decreto di liquidazione Ctu n. 1681/2018, Tribunale di Bari, contenzioso 1259/12/AV, a titolo di compenso professionale, compresi oneri accessori. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera o), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";

p) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 11.091,88, derivante dalla sentenza n. 478 del 28 febbraio 2018, emessa dalla Corte di appello di Bari per totali euro 9.618,81 e dalla sentenza n. 398 del 31 gennaio 2018, emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, per totali euro 1.473,07. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera p), si provvede con la seguente imputazione: limitatamente alla sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 5.881,63 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e con contestuale variazione in aumento di euro 5.229,90 sulla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 121050 "Spese per le indennità di occupazione dei terreni compresi nel rimboschimento e per gli interventi manutentori sui rimboschimenti realizzati ai sensi dell'articolo 60 della legge 29 aprile 1949, n. 264, l.r. 25/1974" e di euro 651,73 sulla missione 9, programma 5, titolo 1, capitolo 4120 "Spese per il pagamento degli operai forestali di cui alla legge regionale n. 9/2000, articolo 19"; per gli interessi sulla sorte capitale pari ad euro 3.318,56, sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; per le somme dovute a titolo di rivalutazione ammontanti ad euro 145,34 sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1316 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione"; per le spese procedurali e legali pari ad euro 1.746,35, sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti . Spese procedurali e legali".

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 16 LUG. 2018

**MICHELE EMILIANO**



**REGIONE PUGLIA**

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

Allegato 8/1  
al D.Lgs 118/2011

Rif. delibera Consiglio regionale del 28/06/2018 n.207

Pag. 1

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
01.10.1	Spese correnti	residui competenza cassa	0,00		25.098.987,19
			150.000,00		70.399.866,58
			150.000,00		95.458.865,77
	Totale Programma 10 - Risorse umane	residui competenza cassa	0,00		25.110.487,19
			150.000,00		70.361.366,58
			150.000,00		95.471.855,77
01.11.1	Spese correnti	residui competenza cassa	0,00		15.825.262,27
			322.210,74		22.162.116,02
			322.210,74		37.987.378,29
	Totale Programma 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa	0,00		15.825.262,27
			322.210,74		22.172.116,02
			322.210,74		37.997.378,29
09.05.1	Totale Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui competenza cassa	0,00		196.519.077,80
			472.210,74		1.817.499.635,35
			472.210,74		1.973.788.683,97
	Spese correnti	residui competenza cassa	0,00		1.788.997,01
			2.889,36		20.736.773,46
			2.889,36		19.697.430,47
	Totale Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui competenza cassa	0,00		1.788.997,01
			2.889,36		20.736.773,46
			2.889,36		19.697.430,47
16.01.1	Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui competenza cassa	0,00		405.181.249,41
			2.889,36		653.068.178,01
			2.889,36		1.034.496.376,40
	Spese correnti	residui competenza cassa	0,00		38.442.634,15
					78.442.852,23
					116.885.486,38
	Totale Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui competenza cassa	0,00		55.319.485,86
			0,00		83.690.469,40
			0,00		139.009.955,26



## REGIONE PUGLIA

## ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

Rif. delibera Consiglio regionale del 28/06/2018 n.207

Allegato 8/1  
al D.Lgs 118/2011

Pag. 2

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
		in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
20.03.1	Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	74.398.708,14	0,00	0,00	0,00	74.398.708,14
		178.494.330,59	0,00	0,00	0,00	178.349.560,59
		252.893.038,83	0,00	0,00	0,00	252.748.268,73
	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.304.020,86	0,00	0,00	0,00	29.973.690,86
		30.304.020,86	0,00	0,00	0,00	29.973.690,86
	Totale Programma 03 - Altri fondi	75.570.571,44	0,00	0,00	0,00	75.240.241,44
		75.570.571,44	0,00	0,00	0,00	75.240.241,44
	Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti	320.437.229,23	0,00	0,00	0,00	320.106.899,23
		2.139.122.618,26	0,00	0,00	0,00	2.138.792.288,26
	Totale	7.176.042.236,98	0,00	0,00	0,00	7.176.042.236,98
		18.238.761.013,12	475.100,10	475.100,10	475.100,10	18.238.761.013,12
		27.192.112.056,94	475.100,10	475.100,10	475.100,10	27.192.112.056,94



IL DIRIGENTE  
SEZIONE BILANCIO E  
RAGIONERIA  
(Dott. Nicola PALADINO)

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2018, n. 34

**“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

*Art. 1*

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) e q):

- a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo di euro 1.732,12, a titolo di spese di lite, accessori e rifusione contributo unificato, derivante dalla sentenza emessa dal Tar Puglia Bari n. 231/2018. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali” del bilancio corrente;
- b) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo di euro 6.796,96, inerente a compensi professionali dovuti all’avvocato Vincenza Genchi relativo al contenzioso 2225/1998/L, 1802259/1997, Rep. 4807/2015, giudice adito Tribunale di Bari. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b), si provvede mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione della partite potenziali” e contestuale variazione in aumento di pari importo, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 del bilancio corrente “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti”; la somma di euro 6.796,96 comprensiva di oneri di legge sarà liquidata, ma non pagata, in favore dell’avvocato Vincenza Genchi e, in accoglimento di specifica richiesta, in atti, formulata dal medesimo legale e accettata dal professore avvocato Fabrizio Panza, sarà portata in detrazione dal maggior credito, oggetto di separato provvedimento di accertamento in entrata, che la Regione Puglia vanta nei confronti di quest’ultimo, nella sua qualità di erede del professore avvocato Giuseppe Panza;
- c) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro 59.030,09, derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi inerenti i contenziosi di seguito elencati: 315/2018/GR, Tribunale di Bari, D.I. 1049/2018, E.S. c/ Regione Puglia, competenze professionali avvocato Elisabetta Simone, collegato a contenzioso 2789/02/CO/GR, euro 42.079,25; 353/2018/GA, Tribunale di Taranto, D.I. 687/2018, D.B. e/Regione Puglia, competenze professionali avvocato Bruno Decorato, collegato al contenzioso 41/91/REG.R., euro 6.778,71; 354/2018/GA, Tribunale di Taranto, D.I. 843/2018, D.B. c/Regione Puglia, competenze professionali avvocato Bruno Decorato, collegato al contenzioso 696/92/CO, euro

- 5.667,10; 457/2018/CA, Giudice di pace Taranto, D.I. 453/2018, D.B. c/Regione Puglia, competenze professionali avvocato Bruno Decorato, collegato al contenzioso 2038/92/CO, euro 4.505,03. Al finanziamento della spesa di cui al presente lettera e), si provvede a carico del bilancio in corso come segue: per euro 54.192,95 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti", mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali"; per euro 421,97 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; per euro 4.415,17 con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- d) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 815.535,32 compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati: 2727/98/CA, Tribunale di Taranto, signora S.T. c/Regione Puglia, competenze professionali avvocato Arnaldo Sala, euro 4.840,36; 2107/04/FR, Consiglio di Stato, E.C. srl c/Regione Puglia, competenze professionali avvocato Emilio Toma, studio associato, euro 841,41; 594/06/CA, Consiglio di Stato, fase di merito, A.P. srl c/Regione Puglia, competenze professionali avvocato Francesco Caricato, euro 3.923,16; 501/99/P, Tribunale di Lecce, signora A.G. c/Regione Puglia, competenze professionali avvocato Luigi De Giorgi, studio associato, euro 5.008,61; 501/99/P, Corte di appello di Lecce, signora A.G. c/Regione Puglia, competenze professionali avvocato Luigi De Giorgi, studio associato, euro 1.416,20; 2488/96/RM, Tar Puglia Lecce, signora A.G. c/Regione Puglia, competenze professionali avvocato Luigi De Giorgi, studio associato, euro 1.800,74; 438/08/51, Tribunale di Lecce, Regione Puglia c/signora F.G., competenze professionali avvocato Renato Grelle, studio associato, euro 910,43; 28/09/CA, Tar Puglia Bari, signora A.R.D.C. c/Regione Puglia, competenze professionali avvocato Filippo Panizzolo, euro 3.671,69; 30/09/CA, Tar Bari, sig.ra B.S. c/ Regione Puglia, competenze professionali avv. Filippo Panizzolo, euro 3.671,69; 1778/07/SH, Tar Puglia Bari, s.n.c. D. di C. & G. c/Regione Puglia, competenze professionali avvocato Fulvio Mastroviti, studio associato, euro 21.326,49; 178/06/DL e 179/06/DL, Tribunale di Bari, s.r.l. S.F. e s.r.l. M.B. c/Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Ugo Patroni Griffi e avvocato Luca Alberto Clarizio, euro 756.701,80; 2564/96/RM, Suprema Corte di cassazione, signora A.G. c/ Regione Puglia, competenze professionali avvocato Luigi De Giorgi, studio associato, euro 5.180,53; 2564/96/RM, Tribunale di Lecce, signora A.G. e/Regione Puglia, competenze professionali avvocato Luigi De Giorgi, studio associato, euro 1.915,89; 2564/96/RM, Corte di appello di Lecce, Regione Puglia c/signora A.G., competenze professionali avvocato Luigi De Giorgi, studio associato, euro 4.326,32. Al finanziamento della spesa di cui al presente lettera d), si provvede mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento di pari importo, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 del corrente bilancio;
- e) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 27.596,36, inerenti a compensi professionali spettanti all'avvocato esterno Annamaria Angiuli per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati: 2491/03/DL, COOP. E.S. a r.l. c/R.P., e 2903/03/DL, M.D. c/R.P., Consiglio di Stato, euro 11.313,10; 2958/03/DL, F.A. più 1 c/R.P., Consiglio di Stato, euro 3.626,92; 498/07 /L, Ciullo snc c/R. P., Consiglio di Stato, euro 12.656,34. Al finanziamento della spesa di cui al presente lettera e), si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti

- dagli enti soppressi”, mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”;
- f) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 79.969,40 compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati: 5071/00/L, Tribunale di Bari, signore N.L. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell’erede, euro 8.838,57; 52/01/CA, Tribunale di Brindisi, signore C.G. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell’erede, euro 3.318,67; 5151/00/CA, Tribunale di Brindisi, signore R.C. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell’erede, euro 3.263,55; 5152/00/CA, Tribunale di Brindisi, signore A.R. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell’erede, euro 2.312,17; 5153/00/CA, Tribunale di Brindisi, signore M.C. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell’erede, euro 3.354,67; 104/00/CA, Tribunale di Bari, signore S.L. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Giuseppe Panza e per il medesimo in favore dell’erede, euro 995,97; 105/00/CA, Tribunale di Bari, signore G.A. c/Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell’erede, euro 995,97; 2620/01/P, Tribunale di Roma, Regione Puglia c/Ministero del tesoro, competenze professionali professore avvocato Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell’erede, euro 1.372,00; 2623/01/P, Tribunale di Lecce, Regione Puglia c/Comune di Lecce, competenze professionali professore avvocato Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell’erede, euro 1.969,00; 2627/01/P, Tribunale di Bologna, Regione Puglia c/Comune di Bologna, competenze professionali professore avvocato Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell’erede, euro 1.317,38; 2633/01/P, Tribunale di L’Aquila, Regione Puglia c/ Regione Abruzzo, competenze professionali professore avvocato Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell’erede, euro 1.244,89; 2634/01/P, Tribunale di Lecce, Regione Puglia e/ A.S. L. LE/1, competenze professionali professore avvocato Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell’erede, euro 3.143,16; 8170/01/CA, Tribunale di Brindisi, signore A.V. e/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell’erede, euro 1.156,50; 8693/01/CA, Tribunale di Brindisi, signore M.C. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell’erede, euro 2.747,88; 2522/92/CO, Tribunale di Bari, Regione Puglia e/ OSMAIRM, competenze professionali professore avvocato Giuseppe Panza e, per il medesimo, in favore dell’erede, euro 19.412,22; 2620/01/P, Tribunale di Roma, Regione Puglia c/ Ministero del tesoro economia e finanze, competenze professionali professore avvocato Fabrizio Panza euro 2.440,29; 2623/01/P, Tribunale di Lecce, Regione Puglia e/Comune di Lecce, competenze professionali professore avvocato Fabrizio Panza, euro 2.120,97; 2627/01/P, Tribunale di Bologna, Regione Puglia c/Comune di Bologna, competenze professionali professore avvocato Fabrizio Panza, euro 1.238,11; 2633/01/P, Tribunale di L’Aquila, Regione Puglia c/Regione Abruzzo, competenze professionali professore avvocato Fabrizio Panza, euro 2.724,04; 5071/00/C, Tribunale di Bari, signore N.L. c/ Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Fabrizio Panza, euro 13.882,59; 104/00/CA, Tribunale di Bari, signore S.L. c/Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Fabrizio Panza, euro 1.060,40; 105/00/CA, Tribunale di Bari, signore G.A. c/Regione Puglia, competenze professionali professore avvocato Fabrizio Panza, euro 1.060,40. Al finanziamento della spesa di cui al presente lettera f), si provvede mediante variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” e contestuale variazione in aumento di pari importo, sia in termini di competenza

- che di cassa, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 del corrente bilancio; la suddetta somma sarà liquidata, ma non pagata, in favore del professore avvocato Fabrizio Panza e portata in detrazione dal maggior credito, oggetto di separato provvedimento di accertamento in entrata, che la Regione Puglia vanta nei suoi confronti;
- g) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un importo complessivo pari a euro 119.560.65, derivanti dalla determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi di seguito elencati: 2040/03/GU, Consiglio di Stato, avvocato Luciano Ancora, euro 769,08; 5229/03/CO, TAR Lazio, avvocato Luciano Ancora, euro 10.344,96; 5227/03/CO, TAR Lazio, avvocato Luciano Ancora, euro 10.344,96; 5226/03/CO, TAR Lazio, avvocato Luciano Ancora, euro 10.344,96; 5224/03/CO, TAR Lazio, avv. Luciano Ancora, euro 10.344,96; 10049/02/P e GR., TAR Puglia Lecce, avv. Luciano Ancora, euro 1.312,11; 5228/02/CO, TAR Lazio, avvocato Luciano Ancora, euro 10.344,96; 245/03/C, Tribunale delle acque, avvocato Luciano Ancora, euro 65,754,66. Al finanziamento della spesa di cui al presente lettera g), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Compensi avvocati, e oneri accessori, spettanti ad avvocati del libero foro per l'attività svolta quale difensore della Regione in virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa", previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali";
- h) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un totale di euro 23.489,20, derivanti dalla sentenza del Tribunale del lavoro di Bari n. 1233/2016 per complessivi euro 15.457,80 e dalla sentenza del Tribunale del lavoro di Bari n. 5971/2016 per complessivi euro 8.031,40. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera h), si provvede: limitatamente alla sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 15.880,27 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento di euro 15.880,27 sulla missione 9, programma 5, titolo 1, capitolo 4120 "Spese per il pagamento degli operai forestali di cui alla legge regionale n. 9/2000, articolo 19"; gli importi dovuti a titolo di interessi sulla sorte capitale sono imputati, per un importo complessivo pari a euro 4.297,77 sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; le somme dovute a titolo di rivalutazione sono imputate, per un importo complessivo pari a euro 3.311,16 sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1316 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione";
- i) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo totale di euro 4.000,00, derivante dal verbale di conciliazione sottoscritto dinanzi la Commissione provinciale conciliazione controversie individuali di lavoro di Bari, rep. n. 1461/2017, dipendente codice R.P. 288667 c/Regione Puglia. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera i), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3037 "Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari. Spese per indennizzi" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018, previa variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa della missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3020008 "Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, con esclusione del personale dirigenziale. l.r. 18/1974 e successive, C.C.N.L.", per un importo pari a euro 20.000,00 e contestuale variazione in aumento del capitolo 3037;
- j) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo totale di euro 2.589,53, derivante dalla sentenza n. 2913/2017 emessa dal Tribunale di Taranto, sezione lavoro. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera j), si provvede con imputazione: alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3025 "Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari",

- per euro 1.224,93; alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge", per euro 1.364,60, che presenta la dovuta disponibilità; il pagamento a favore del creditore avverrà con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio d'appello;
- k) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 8.377,36, derivante dalla sentenza n. 707/2017 emessa dal TAR, sezione Bari. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera k), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 3, articolo 29 del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2018, denominato "Spese legali - Gare e Appalti" di euro 8.377,36, di cui euro 7.588,00 di rimborso spese legali, ed euro 789,36 per IVA da corrispondere direttamente all'erario;
- l) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 95.108,25, derivante dalla sentenza n. 489/2018 emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera l), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 4, articolo 13 "Spese per indennizzi" del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2018, per euro 86.353,53 a titolo di sorte capitale e interessi, che presenta la dovuta disponibilità, e con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 4, articolo 14 "Spese legali - Risorse Umane" del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2018, per euro 8.754,72 per spese legali comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità;
- m) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 333,12, derivante dalla sentenza esecutiva n. 666 emessa dal Tribunale di Bari, depositata il 13 febbraio 2018. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera m), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente;
- n) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 1.448,07, derivante dalla sentenza esecutiva n. 3584 emessa dal Tribunale di Bari, terza sezione civile, depositata in data 28 giugno 2016. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera n), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente;
- o) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo di euro 1.875,94, derivante dalla sentenza esecutiva n. 256/2018 emessa dal Tribunale di Lecce. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera o), si provvede con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 001317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio corrente;
- p) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivanti dalla sentenza n. 6148/2016 Corte di appello di Roma, R.G. n. 4791/2009, che condanna l'Amministrazione regionale al pagamento, in favore di Atradius Credit Insurance N.V. e di E.P.C.P.E.P., per quanto a ciascuno dovuto, dell'importo complessivo di euro 110.258,84, a titolo di sorte capitale, interessi e spese procedurali e legali. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera p), si provvede con imputazione della sorte capitale con prelievo dal capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione di partite potenziali" e contestuale iscrizione alla missione 15, programma 2, titolo 1, capitolo 961120 "Oneri derivanti da sentenze di condanna dell'Amministrazione regionale in materia di formazione professionale" per euro 96.805,71; alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" per euro 6.363,63; alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali" per euro 7.089,50, che presentano la dovuta disponibilità;

q) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 133.696,90, derivanti dai provvedimenti giudiziari esecutivi: atto di precetto su sentenza del Tribunale civile di Bari n. 5065/2016, RG n. 2104/2006, che condanna l'Amministrazione regionale al pagamento, in favore di E.P.C.P.E.P., dell'importo complessivo di euro 124.419, 10, a titolo di sorte capitale rivalutata, interessi e spese procedurali e legali, contenzioso n. 327/06/DL; sentenza della Corte di appello di Bari n. 381/2015, RG n. 1439/2012, che condanna l'Amministrazione regionale al pagamento, in favore di E.P.C.P.E.P., dell'importo di euro 9.277,80 a titolo di interessi e spese procedurali e legali. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera q), si provvede con imputazione: della sorte capitale con prelievo dal capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione di partite potenziali" e contestuale iscrizione alla missione 15, programma 2, titolo 1, capitolo di spesa 961120 "Oneri derivanti da sentenze di condanna dell'Amministrazione regionale in materia di formazione professionale" per euro 86.163,19; alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" per euro 30.937,02; alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali" per euro 16.596,69, che presentano la dovuta disponibilità.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 16 LUG. 2018

**MICHELE EMILIANO**



## REGIONE PUGLIA

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**  
 Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo  
 23 giugno 2011, n.118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126  
 Rif. Delibera Consiglio regionale del 28/06/2018 n.208

Allegato 8/1  
 ai D.Lgs 118/2011

Pag. 1

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
			in aumento	in diminuzione	
01.11.1	Spese correnti	15.825.262,27	0,00		15.825.262,27
		22.162.116,02	1.103.651,64		23.265.767,66
		37.987.378,29	1.103.651,64		39.091.029,93
	Totale Programma 11 - Altri servizi generali	15.825.262,27	0,00		15.825.262,27
		22.172.116,02	1.103.651,64		23.275.767,66
		37.997.378,29	1.103.651,64		39.101.029,93
	Totale Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	156.519.077,80	0,00		156.519.077,80
		1.817.499.635,35	1.103.651,64		1.818.603.286,99
		1.973.788.683,97	1.103.651,64		1.974.892.335,61
09.05.1	Spese correnti	1.788.997,01	0,00		1.788.997,01
		20.736.773,46	15.880,27		20.752.653,73
		19.697.430,47	15.880,27		19.713.310,74
	Totale Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1.788.997,01	0,00		1.788.997,01
		20.736.773,46	15.880,27		20.752.653,73
		19.697.430,47	15.880,27		19.713.310,74
	Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	405.181.249,41	0,00		405.181.249,41
		653.061.067,37	15.880,27		653.076.947,64
		1.034.496.378,40	15.880,27		1.034.512.258,67
15.02.1	Spese correnti	21.562.404,96	0,00		21.562.404,96
		15.256.352,08	182.968,90		15.439.320,98
		36.818.757,04	182.968,90		37.001.725,94
	Totale Programma 02 - Formazione professionale	21.562.404,96	0,00		21.562.404,96
		15.256.352,08	182.968,90		15.439.320,98
		36.818.757,04	182.968,90		37.001.725,94
	Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	155.007.061,53	0,00		155.007.061,53
		538.321.881,16	182.968,90		538.504.850,06
		693.328.942,69	182.968,90		693.511.911,59



## REGIONE PUGLIA

**ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE**  
 Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo  
 23 giugno 2011, n.118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126  
 Rif. Delibera Consiglio regionale del 28/06/2018 n.208

Allegato 8/1  
al D.Lgs 118/201

## SPESE

Pag. 2

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
		in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
20.03.1	Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 29.973.690,86 29.973.690,86	0,00	1.302.500,81 1.302.500,81	0,00 28.671.190,05 28.671.190,05
	Totale Programma 03 - Altri fondi	residui competenza cassa	0,00 75.240.241,44 75.240.241,44	0,00	1.302.500,81 1.302.500,81	0,00 73.937.740,63 73.937.740,63
	Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza cassa	0,00 320.106.899,23 2.138.792.288,26	0,00	1.302.500,81 1.302.500,81	0,00 318.804.398,42 2.137.489.787,45
	Totale	residui competenza cassa	7.176.042.236,98 18.238.761.013,12 27.192.112.056,94	0,00 1.302.500,81 1.302.500,81	1.302.500,81 1.302.500,81	7.176.042.236,98 18.238.761.013,12 27.192.112.056,94



**IL DIRIGENTE  
SEZIONE BILANCIO E  
RAGIONERIA  
(Dott. Nicola PALADINO)**

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2018, n. 35

**“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

*Art. 1*

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k):

- a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro 1.480,66, derivante dal provvedimento esecutivo dell’autorità giudiziaria, decreto di liquidazione consulente tecnico d’ufficio (Ctu) 30012/2017, Tribunale di Bari, sezione I civile, a titolo di saldo compensi per l’attività di Ctu espletata dalla dottoressa Ilaria Di Desidero nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, contenzioso 248/14/SI Regione Puglia c/City Insurance s.a.s., R.G. n. 2373/2014. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a), si provvede imputando la somma di euro 1.480,66 alla missione 1, programma 11, titolo 1, piano dei conti finanziario 1.10.05.04, codice UE 08, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali” che presenta la dovuta disponibilità;
- b) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo di euro 475,80, derivante dalla sentenza n. 1373 del 4 giugno 2009 del TAR Puglia Lecce. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b), dell’importo di euro 475,80, si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali”;
- c) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro 4.929,35, derivante dalle seguenti sentenze esecutive: sentenza del Giudice di pace di Lecce n. 3496/2017, Cosma Vincenzo c/Regione Puglia; sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari 52/9/2013, Antonaci Cinzia c/Regione Puglia; sentenza della Commissione tributaria provinciale di Taranto n. 1664/2017, Velletri Emilia c/Regione Puglia; sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari n. 2752/2017, Carrone Giuseppe e/Regione Puglia; decreto presidenziale Commissione tributaria provinciale di Bari n. 207/2007, Liguori Roberta c/Regione Puglia; sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari n. 2618/2017, La Porta Vincenzo e/Regione Puglia; sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari n. 2711/2017, Piccinno Wilma c/Regione Puglia; sentenza della Commissione tributaria provinciale di Foggia n. 1591/2016, Nardella Antonio c/Regione Puglia; sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari 286/2018, Mihai Luca c/Regione Puglia; sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari 575/2018, Carriera Vincenzo c/Regione Puglia. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera c), si provvede con imputazione al bilancio

- corrente per euro 4.249,56 alla missione 1, programma 11, titolo 1, macro aggregato 10, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti . spese procedurali e legali" e, per euro 679, 79, alla missione 1, programma 4, titolo 1, macro aggregato 9, capitolo 3840 "Sgravi e rimborso di quote indebite ed inesigibili di imposte e tasse di competenza regionale";
- d) debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 223.904,86, inerenti a compensi professionali spettanti all'avvocato esterno Nino Matassa per incarichi conferiti in assenza di adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati: 991/05/TO, UNI MAR c/R.P., TAR Bari, R.G. n. 850/05, euro 34.412,15; 1299/05/TO, UNIMAR c/R.P., TAR Bari, R.G. n. 1029/05, euro 34.218,02; 991/05/TO, UNIMAR c/R.P., CdS, R.G. n. 3219/06, euro 26.639,06; 1299/05/TO, UNIMAR c/R.P., CdS, R.G. n. 3220/06, euro 25.456,06; 3548/04/CA, GAL Isola del Salento, TAR Bari, R.G. n. 1957/05, euro 11.254,01; 111/96/CO, C.E. c/R.P., TAR Bari, R.G. n. 36/96, euro 389,55; 2277/08/DL, Regione Puglia c/Presidenza Consiglio dei ministri, Corte costituzionale, R.G. n. 78/08, euro 51.824,77; 2004/08/DL, Presidenza Consiglio dei ministri c/R.P., Corte costituzionale, R.G. n. 46/08, euro 39.711,24. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d), si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati e oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", previo prelievo delle somme accantonate nel Fondo contenzioso dell'avanzo di amministrazione, nei limiti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti ai sensi della legge regionale del 29 dicembre 2017, n. 68 (Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020) e delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019);
- e) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo euro 47.493,92, derivanti dalle determinazioni dei compensi professionali relativi ai contenziosi numero: 1084/09/RM, Tribunale di Trani, avvocato Francesco Marzullo, euro 6.984,77; 784/08/CA, Tar Lazio Roma, caut., Tar Bari, merito, Consiglio di Stato, regol. di comp., avvocato Angelo Lanno, Studio associato, euro 20.119,26; 2001/07/GR, Tar Bari, avvocato Emilio Torna, associato professore, euro 4.844,19; 2618/01/P/GR, Tribunale di Bari, avvocato Luigi Liberti jr., euro 4.872,85; 1366/96/CA, TAR Bari, avvocato Alessandro Sisto, euro 7.384,09; 1641/08/SI, Tribunale di Lecce, avvocato Francesco Morelli, euro 2.328,61; 3158/97/CO, Tribunale di Taranto, sezione lavoro, avvocato Bruno Decorato, euro 960,15. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera e), si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati e oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi" previo prelievo delle somme accantonate nel Fondo contenzioso dell'avanzo di amministrazione, nei limiti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti ai sensi della l.r. 68/2017 e delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell'articolo 1 della L. 232/2016;
- f) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro 3.391,56, relativo al contenzioso 679/17/GA, Tribunale di Bari, ricorso ex articolo 702 codice procedura civile, V.S. c/R.P., competenze professionali avvocato Vincenzo Scianandrone, collegato al contenzioso 1371/07/SI, Di Salvo Saverio c/R.P., a titolo di compensi professionali spettanti ad avvocato del libero foro per l'attività svolta quale difensore della Regione in virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f), si provvede, per euro 2.484,07, mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", previo prelievo delle somme accantonate nel Fondo contenzioso dell'avanzo di amministrazione, nei limiti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti ai sensi della l.r. 68/2017 e delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell'articolo

- 1 della L. 232/2016, e, per euro 974,09, mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- g) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un importo complessivo di euro 118.675,46, inerenti i compensi professionali da corrispondere, in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale n. 1222/2013 e n. 2003/2013, agli avvocati Isabella Perfido e Giuseppe Cipriani, già dipendenti in quiescenza, per l'attività defensionale svolta in qualità di avvocati interni, in relazione ai contenziosi di seguito elencati, conclusi con esito favorevole alla Regione: 2007/96/P e 1404/96/CO, euro 1.640,34, in favore dell'avvocato Isabella Perfido; 8466/02/C-L, euro 117.035,12 in favore dell'avvocato Giuseppe Cipriani. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera g), si provvede mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1309 "Spese per competenze professionali ai legali interni in servizio presso il soppresso Settore Legale ora in quiescenza", previo prelievo delle somme accantonate nel Fondo contenzioso dell'avanzo di amministrazione, nei limiti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti ai sensi della l.r. 68/2017 e delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell'articolo 1 della L. 232/2016;
- h) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un importo complessivo di euro 25,661,25, di seguito elencati: deliberazione Giunta regionale (dGr), incarico n. 549/2015, contenzioso n. 270/2014, avvocato interno CE, importo di euro 3.996,72, avvocato esterno creditore Daniela Anna Ponzo, CdS; dGr incarico n. 550/2015, contenzioso 270/2014, avvocato interno CE, importo di euro 5.292,00, avvocato esterno creditore Daniela Anna Ponzo, Tar; dGr incarico n. 1433/2014, contenzioso 277/2013, avvocato interno SC, importo di euro 7.337,00, avvocato esterno creditore Emmanuele Virgintino; dGr incarico n. 2279/2015, contenzioso 277/2013, avvocato interno SC, importo di euro 3.996,72, avvocato esterno creditore Emmanuele Virgintino, integr.; Conv. 15844 di rep. del 30 aprile 2014, decreto ingiuntivo n. 1640/17, R.G. 5989/17, riferimento contenzioso n. 208/13/LO, 2013, contenzioso 2/2018, avvocato interno LO, importo di euro 5.038,81, avvocato esterno creditore Marcello Falcone. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera h), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute ai professionisti esterni, relative a liti, arbitrati ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi", previo utilizzo delle somme accantonate nel Fondo contenzioso dell'avanzo di amministrazione, nei limiti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti ai sensi della l.r. 68/2017 e delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell'articolo 1 della L. 232/2016;
- i) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, ammontanti a complessivi euro 99.247,08, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi numero: 223/08/FR, Tribunale di Taranto, Provincia di Taranto c/Regione Puglia (R.P.), Giuseppe Angiuli, euro 11.202,99; 1447/09/GR, TAR Bari, Aurea Salus s.r.l. c/R.P., Alceste Campanile, euro 554,48; dal 3653 al 3661/99/CA, Giudice del lavoro di Bari, A.G. + 8 c/R.P., Antonio De Feo, euro 10.363,31; 1183/92/CO-GI, Corte di appello (Cda) Lecce, C.N. C/R.P., Bruno Decorato, euro 9.998,18; 755/09/L, TAR Bari, Daunia Wind c/R.P., Marco Lancieri, euro 7.480,70; 3508/03/B, TAR Bari, C.M. c/R.P., Aldo Loiodice euro 8.094,65; 436/08/DL, S.M. c/R.P., Consiglio di Stato, Filippo Panizzolo, euro 5.358,90; 1165/10/CA, TAR Bari, Ecoter s.r.l. e 1 c/R.P., Sabino Persichella, euro 27.649,39; 7611/02/51, Tribunale Lecce, C.L. c/R.P., Daniela Anna Ponzo, euro 2.637,80; 3436/07/B, GA TAR Bari, T.A. c/R.P., Ettore Sbarra, euro 3.705,77; 1539/03/GA, Cda Bari, C.G. c/R.P., Ettore Sbarra, euro 2.586,85; 104/06/GA, Cda Bari, sezione lavoro, P.M.C. c/R.P., Ettore Sbarra, euro 2.879,62; 103/06/GA, Cda Bari sezione lavoro L.L. c/R.P., Ettore Sbarra, euro 2.637,80; 1497/06/GA, Cda Lecce, S.V. c/R.P., Domenico Tanzarella, euro 4.096,64. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera i), si provvede, mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a

- professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, previo prelievo delle somme accantonate nel Fondo contenzioso dell’avanzo di amministrazione, nei limiti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti ai sensi della l.r. 68/2017 e delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo 1 della Legge 232/2016;
- j) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, relativo alla somma da riconoscere alla Masseria Russoli per euro 350,00. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera j), si provvede come segue: la somma dovuta a titolo di sorte capitale per la fattispecie di assunzione di obbligazione senza impegno contratta dalla Masseria Russali per euro 350,00, verrà imputata sulla missione 16, programma 1, titolo 1, sul capitolo di spesa 4934 “Spese per attività dell’ufficio incremento ippico e azienda Russoli, l.r. 56/79 e l.r. 9/93. Attrezzature”;
- k) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo di euro 77.312,38, di seguito elencati: contenzioso Regione Puglia c/Nigro Angelo, Sentenza n. 410 del 23.09.2016, Tribunale di Lecce, prima sezione civile, competenze professionali spettanti all’avvocato Roberto Cristallini per un importo complessivo di euro 7.369,84; contenzioso Regione Puglia c/Columpsi Concetta e altri, sentenza Tribunale di Foggia n. 917 del 14.04.2017, competenze professionali spettanti all’avvocato Giovanni G.A. Tozzi per un importo complessivo di euro 4.728,02; contenzioso Regione Puglia c/Monteleone e Labellarte, sentenza n. 1384/2016 del Tribunale di Bari, seconda sezione civile, competenze professionali spettanti all’avvocato Emmanuele Virgintino per un importo complessivo di euro 65.214,52. Al finanziamento della spesa derivante dalla presente lettera k), si provvede con imputazione alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 4942 “Gestione liquidatoria ex ERSAP, Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all’articolo 2, l.r. 18/1997, ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo, spese derivanti da sentenza giudiziaria, lodi arbitrali”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 16 LUG. 2018

**MICHELE EMILIANO**

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2018 , n. 36

**“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

*Art. 1*

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a) e b):

- a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro 1.286,44, nei confronti dell’avvocato Pierluigi Dell’Anna, derivante dal decreto ingiuntivo del Giudice di pace di Lecce n. 778/2018, relativo alle spese di registrazione del decreto ingiuntivo n. 567/2014. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera a), si provvede con imputazione: alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “oneri per ritardati pagamenti. quota interessi”, per l’importo di euro 36,82; alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali” per l’importo di euro 1.249,62;
- b) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza n. 03055/2017 REG.PROV.COLL., n. 06970/2014 REG. RIC. del Consiglio di Stato, che condannava la parte resistente alle spese che complessivamente ammontano a euro 10.510,99 a favore della ditta Mapia srl. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali” del bilancio corrente.

*Art. 2*

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014.

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), e c):

- a) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo di euro 32.308,07, di seguito elencati: deliberazione Giunta regionale (dGr) incarico n. 272/2018, contenzioso n. 761/2002, avvocato interno SI, avvocato esterno creditore Daniela Anna Ponzio, importo euro 13.486,55; dGr incarico convenzione 16169 di rep. del 6 ottobre 2014, C.T.P., contenzioso n. 609/2013 , avvocato interno LO, avvocato esterno


- creditore Caputi Vito, importo euro 18.821.52. Al finanziamento della spesa di cui al presente lettera a), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute ai professionisti esterni, relative a liti, arbitrati ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi", mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali";
- b) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro 123.127,05, relativi ai contenziosi numero: 02/18/PATLEG, rimborso oneri di patrocinio legale in favore di ex amministratore regionale, euro 59.821,44; 362/84/N ed altri n. 70, compensi professionali in favore dell'avvocato Giuseppe Cipriani, euro 63.305,61. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b), si provvede mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali", e contestuale variazione in aumento di euro 59.821,44 della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 3130 "Spese per patrocinio legale in favore di amministratori e dipendenti regionali", e di euro 63.305,61 della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1309 "Spese per competenze professionali ai legali interni in servizio presso il soppresso Settore Legale ora in quiescenza";
- c) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro 173.693,16, derivanti dalla determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi numero: 1631/90/M, TAR Lecce, eredi Ancora, euro 2.375,52; 2372/94/CO, Consiglio di Stato (C.d.S.), eredi Ancora, euro 881,53; 192/97/S, TAR Lecce, eredi Ancora, euro 1.676, 70; 3470/98/GR, TAR Bari, eredi Ancora, euro 3.935,51; 2111/95/CO, C.d.S., eredi Ancora, euro 61.839,92; 67/93/Reg .R., TAR Lecce, eredi Ancora, euro 2.020,43; 2774/00/CA, C.d.S., eredi Ancora, euro 1.391,50; 3357/97/GR, Corte appello Lecce, Carmelo Sandro Rollo, euro 72.002,33; 2176/96/N, TAR Bari, Luciano Ancora, euro 13.784,86; 2219/96/N, TAR Bari, Luciano Ancora, euro 13.784,86. Al finanziamento della spesa di euro 173.693, 16, di cui alla presente lettera c), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "compensi avvocati e oneri accessori, spettanti ad avvocati del libero foro per l'attività svolta quale difensore della Regione in virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa", previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali".

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 16 LUG. 2018

**MICHELE EMILIANO**



## REGIONE PUGLIA

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE  
 Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo  
 23 giugno 2011, n.118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126  
 Rif.Delibera Consiglio regionale del 28/06/2018 n.210

Allegato 8/1  
 al D.Lgs 118/2011

Pag. 1

### SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE ESERCIZIO 2018		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
		in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
01.11.1	Spese correnti	residui competenza	15.825.262,27	0,00		15.825.262,27
		cassa	23.265.767,66	329.128,28		23.594.895,94
			39.091.029,93	329.128,28		39.420.158,21
	Totale Programma 11 - Altri servizi generali	residui competenza	15.825.262,27	0,00		15.825.262,27
		23.275.767,66	329.128,28		23.604.895,94	
		39.101.029,93	329.128,28		39.430.158,21	
20.03.1	Totale Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui competenza	156.519.077,80	0,00		156.519.077,80
		cassa	1.818.603.266,99	329.128,28		1.818.932.415,97
			1.974.892.335,61	329.128,28		1.975.221.463,89
	Spese correnti	residui competenza	0,00	0,00		0,00
	cassa	28.671.190,05	329.128,28		28.342.061,77	
		28.671.190,05	329.128,28		28.342.061,77	
Totale Programma 03 - Altri fondi	residui competenza	0,00	0,00		0,00	0,00
	cassa	73.937.740,63	329.128,28		73.608.612,35	73.608.612,35
		73.937.740,63	329.128,28		73.608.612,35	73.608.612,35
	Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza	0,00	0,00		0,00
	cassa	318.804.398,42	329.128,28		318.475.270,14	318.475.270,14
		2.136.567.770,47	329.128,28		2.136.238.642,19	2.136.238.642,19
Totale	residui competenza	7.176.042.236,98	0,00		7.176.042.236,98	7.176.042.236,98
	cassa	18.390.295.180,29	329.128,28		18.390.295.180,29	18.390.295.180,29
		27.342.724.207,13	329.128,28		27.342.724.207,13	27.342.724.207,13



IL DIRIGENTE  
 SEZIONE BILANCIO E  
 RAGIONERIA  
 (Dott. Nicola PALADINO)

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2018 , n. 37

**“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

*Art. 1*

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuto il debito fuori bilancio dell’importo di euro 10.541.106,04, in relazione agli interventi attivati dalla Società aeroporti di Puglia S.p.A. inerenti la campagna di comunicazione per l’incentivazione del turismo incoming, per i quali non è stato assunto entro i termini utili il relativo impegno di spesa.
2. Al finanziamento della spesa di euro 10.541.106,04, di cui al comma 1, si provvede con imputazione alla missione 7, programma 2, titolo 1, capitolo 702002 “Risorse liberate del POR 2000-2006. Obiettivo 1 - FESR. Misura 4.15 Attività di promozione finalizzata all’allargamento dell’offerta turistica” di nuova istituzione a valere sullo stanziamento di competenza per l’anno 2018”.
3. Resta ferma la verifica tempestiva, da parte degli organi di controllo regionali preposti e competenti, delle eventuali responsabilità degli organi amministrativi della Società Aeroporti di Puglia S.p.A..

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 16 LUG. 2018

**MICHELE EMILIANO**

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2018, n. 38

**“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili)”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

Art. 1

*Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25*

1. Al comma 18 dell’articolo 5 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) le parole da: “a parziale modifica e integrazione” fino alle parole: (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione), sono sostituite dalle seguenti: “a parziale modifica e integrazione di quanto disposto dall’articolo 4, legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale), la convocazione della conferenza dei servizi di cui all’articolo 12 del d.lgs. 387/2003 è subordinata alla produzione, da parte del proponente:

- a) di un piano economico e finanziario asseverato da un istituto bancario o da un intermediario iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che ne attesti la congruità; in alternativa, ai sensi del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia), e di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera q), della suddetta l. 106/2011, il piano economico e finanziario può essere asseverato da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione);
- b) di una dichiarazione resa da un istituto bancario o da un intermediario iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del t.u. emanato con d.lgs. 385/1993, che attesti che il soggetto medesimo dispone di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all’investimento per la realizzazione dell’impianto.”.

Art. 2

*Integrazione alla l.r. 25/2012*

1. Alla l.r. 25/2012, dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:

*“Art. 5 bis*

*Profili localizzativi e procedurali per l’Autorizzazione degli impianti ex art. 11 del d.lgs.115/2008*

1. Fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 152/2006, la costruzione ed esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti al rilascio dell’AU di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE

relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

2. Il procedimento di AU ha inizio dalla data di presentazione della domanda indirizzata alla Regione Puglia - Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro - Sezione infrastrutture energetiche e digitali, Corso Sonnino, 177 - 70100 Bari. La domanda dovrà essere presentata mediante procedura informatica disponibile sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it).

3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica, dovrà essere corredata della documentazione elencata al punto 2.2 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), n), o), p), q), t), u), e punti 2.3 e 2.4 della deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2010, n. 3029 (Approvazione della disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica). Gli oneri istruttori di cui alla lettera q), del punto 2.2 della deliberazione di Giunta regionale 3029/2010, sono versati in misura corrispondente alla potenza dell'impianto come indicata in progetto e in conformità agli importi per classe di tipologia indicati al punto 4 della deliberazione della Giunta regionale n. 2259 del 2010 (Procedimento di autorizzazione unica alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Oneri istruttori. Integrazioni alla DGR n. 35/2007) e successive modificazioni, ovvero per impianti diversi dagli eolici.

4. La documentazione elencata al comma 3 costituisce contenuto minimo alla procedibilità dell'istanza.

5. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, la Sezione regionale infrastrutture energetiche e digitali, verificata la completezza formale della domanda, comunica l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della l. 241/1990, ovvero comunica la improcedibilità dell'istanza per carenza documentale, in tal caso il procedimento può essere avviato solo alla data di ricevimento dell'istanza completa.

6. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, la Sezione regionale competente, convoca la conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14-ter della l. 241/1990, in modalità simultanea e sincrona che si svolge nella data e sede preventivamente comunicate ai sensi dell'articolo 14-bis della medesima l. 241/1990.

7. Al termine del procedimento viene rilasciata l'AU che sostituisce e incorpora ogni atto di assenso, comunque denominato e costituisce titolo a costruire ed esercitare l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità con i progetti approvati e nei termini ivi previsti. La conclusione positiva delle procedure di AU costituisce, altresì, variante allo strumento urbanistico.

8. Nell'AU sono esplicitate tutte le prescrizioni a cui sono subordinate la realizzazione e l'esercizio.

### Art. 3

#### *Modifiche ed integrazioni all'articolo 6 della l.r. 25/2012*

1. All'articolo 6 della l.r. 25/2012, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
  - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Con decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) è stata individuata la comunicazione quale titolo alla

costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile aventi potenza elettrica inferiore alle soglie individuate dalla tabella A, allegata al d.lgs. n. 387/2003, e aventi le caratteristiche di cui agli articoli 12.1, 12.3, 12.5 e 12.7, del decreto del Ministero per lo sviluppo economico 10 settembre 2010, n. 47987 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. La costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, diversi di quelli di cui al comma 1, e aventi le caratteristiche di cui agli articoli 12.2, 12.4, 12.6, e 12.8, del decreto ministeriale 47987/2010, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), cui si applica il regime previsto dall'articolo 19 della l. 241/1990; sono altresì soggetti a SCIA le modifiche, agli impianti già in possesso di un titolo abilitativo, diverse da quelle individuate dall'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e così come esplicitato dall'articolo 7. Nel caso in cui sia necessaria l'acquisizione di atti di assenso e/o autorizzazioni ambientali e paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal comune, la realizzazione e l'esercizio di suddetti impianti nonché delle opere connesse sono soggetti ad AU ex d.lgs. 387/2003. A decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 222/2016, la SCIA trova applicazione anche per gli impianti di potenza nominale superiore a quelle indicata nella tabella A allegata al d.lgs. 387/2003, come di seguito indicato:

- a) impianti eolici di potenza superiore a 60 KW e fino a 500 KW costituiti da un unico aerogeneratore, esclusi dall'applicazione del decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 82545 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116); non ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette; e per i quali i comuni, nel cui ambito territoriale l'impianto è localizzato, siano delegati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- b) impianti solari fotovoltaici di potenza non superiore a 200 KW, localizzati in aree degradate, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati; non ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette; per i quali i comuni, nel cui ambito territoriale l'impianto è localizzato, siano delegati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- c) impianti di generazione elettrica alimentati da biomassa di potenza non superiore a 200 kW; impianti di generazione elettrica da biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione di potenza non superiore a 250 kW; non ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette; e per i quali i comuni, nel cui ambito territoriale gli impianti sono localizzati, siano delegati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- d) impianti idroelettrici di potenza non superiore a 100 kW, diversi da quelli descritti al punto 12.7 del decreto ministeriale 47987/2010; non ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette; e per i quali i comuni, nel cui ambito territoriale l'impianto è localizzato, siano delegati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.”;

c) il comma 2 è abrogato;

d) al comma 3, dopo le parole: “soggetti a procedure semplificate”, sono inserite le seguenti: “come definite dall'articolo 2 del d.lgs. 222/2016,”.

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Sono soggetti a comunicazione, oltre gli impianti aventi le caratteristiche elencate agli articoli 11,12.1,12.3,12.5 e 12.7, del decreto ministeriale 47987/2010, anche:

- a) gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile aventi potenza elettrica nominale pari a 50 kW;
- b) gli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la

disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale, di vincoli paesaggistici, storici, artistici, ambientali e di tutela delle risorse idriche.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 16 LUG. 2018

**MICHELE EMILIANO**

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2018 , n. 39

**“Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

*Capo I*

Disposizioni generali

*Art. 1*

*Oggetto e finalità*

1. Le presenti disposizioni disciplinano l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, di seguito denominata attività di noleggio, nel rispetto dei principi a tutela della concorrenza previsti dalla legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) e successive modificazioni, nonché delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 44 e 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e secondo le procedure stabilite dalla legge regionale del 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali).
2. In particolare, con le presenti disposizioni, la Regione Puglia:
  - a) disciplina, in conformità all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), l’attività di noleggio di autobus con conducente di cui all’articolo 5 della l. 218/2003;
  - b) definisce i requisiti, le procedure e le modalità per l’esercizio sul territorio regionale su base provinciale delle attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, nel rispetto della regolamentazione in materia di tutela della libertà di concorrenza;
  - c) fissa le modalità e le procedure di verifica per l’accertamento periodico dei requisiti previsti;
  - d) istituisce il registro regionale delle imprese esercenti l’attività di noleggio di autobus con conducente;
  - e) determina la misura delle sanzioni pecuniarie e i casi di sospensione e divieto di prosecuzione dell’attività in relazione alla gravità delle infrazioni commesse, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 marzo 2004, n. 13910, (Parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse nonché dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione, in attuazione della l. 218/2003).

*Art. 2*

Definizioni

1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle autorizzate all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, come risultante dall’iscrizione nel Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada, di cui al regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che svolgono attività di trasporto di persone con le

modalità di cui al comma 2, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio dei quali hanno disponibilità.

2. Per i servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da un'impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.

3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

4. Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio e locazione senza conducente ai sensi dell'articolo 84, comma 3 bis, del d.lgs. 285/1992.

## *Capo II* Attività di noleggio

### *Art. 3* Abilitazione all'esercizio dei servizi di noleggio

1. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), relativa al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, le imprese di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla l. 21/1992.

2. A tal fine, previa presentazione di specifica domanda, verranno iscritti di diritto al ruolo dei conducenti previsto dall'articolo 6 della l. 21/1992 e istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura i rappresentanti legali delle imprese e delle società di cui al comma 1 e, a richiesta di questi, i dipendenti delle stesse in possesso dei titoli abilitativi alla guida degli autobus per il tempo in cui gli stessi restano alle dipendenze delle suddette imprese e società.

### *Art. 4* Requisiti per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività, il soggetto richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, come risultante dall'iscrizione nel Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada, di cui al regolamento CE n. 1071/2009 e al decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 291 del 25 novembre 2011 e successivi atti attuativi;
  - b) disponibilità di autobus revisionati e muniti di sistema di climatizzazione, cronotachigrafo funzionante ed estintore omologato;
  - c) possesso di certificazione di qualità ISO 9011 per le imprese aventi un parco autobus pari o superiore a dieci unità;

- d) disponibilità di un parco autobus costituito per almeno il 10 per cento da veicoli idonei al trasporto di soggetti a ridotta capacità motoria per le imprese aventi un parco autobus superiore a dieci unità;
- e) disponibilità sul territorio regionale di aree o strutture atte al rimessaggio dei mezzi di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi adibiti al servizio, nonché possesso di soluzioni tecniche finalizzate alla corretta manutenzione dei mezzi, compresa l'eventuale esternalizzazione dei contratti di manutenzione;
- f) impiego di personale conducente, ivi inclusi titolari, soci e collaboratori familiari dell'impresa, in numero non inferiore al 70 per cento del parco mezzi adibito al servizio, idoneo alla mansione ai sensi della legge vigente; il personale conducente deve essere impiegato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della l. 218/2003 e dalle disposizioni comunitarie di cui al regolamento CE n. 561/2006;
- g) non essere incorsi, nell'anno antecedente alla data di iscrizione al Registro regionale delle imprese di cui all'articolo 7 in sanzioni elevate, anche in altre regioni, che comportano il divieto di prosecuzione dell'attività di noleggio, come previsto dall'articolo 14 della presente legge;
- h) in caso di utilizzo di autobus adibiti a servizio di linea per trasporto di persone, autorizzazione alla distrazione dei mezzi in misura comunque non superiore al numero complessivo dei mezzi immatricolati a uso noleggio, preventivamente rilasciata da parte dell'ente competente nel rispetto del divieto di cui all'articolo 1, comma 3, della l. 218/2003.

2. Le imprese in possesso dell'autorizzazione rilasciata in un'altra Regione o da un altro Stato membro della Unione europea, che esercitano il servizio in Puglia attraverso una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), devono possedere i requisiti indicati nel presente articolo. A tal fine, prima dell'avvio dell'attività in Puglia, le imprese devono presentare apposita segnalazione di inizio attività alla provincia nel cui territorio è ubicata la stabile organizzazione.

#### *Art. 5*

#### Procedura per l'inizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione di cui all'articolo 5 della l. 218/2003.
2. La SCIA deve essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa alla provincia in cui l'impresa medesima ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale, intesa come stabile organizzazione ex articolo 162 d.p.r. 917/1986; la presentazione della SCIA consente lo svolgimento dell'attività senza limiti territoriali e comporta l'iscrizione automatica nel Registro regionale di cui all'articolo 7.
3. La SCIA deve contenere: la denominazione, la sede legale o la principale organizzazione aziendale, il numero di iscrizione al registro delle imprese, il codice fiscale e/o la partita IVA, il numero di matricola aziendale INPS, le generalità del titolare o del legale rappresentante.
4. Alla SCIA devono essere allegati:
  - a) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), che attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4;
  - b) l'indicazione di: numero, tipologia e dimensione degli autobus da immatricolare in servizio di noleggio con conducente sulla base del titolo di cui al comma 9, con l'impegno a comunicare entro trenta

giorni la relativa targa e data di immatricolazione. In caso di impiego di autobus reimmatricolati va indicata anche la data di prima immatricolazione;

c) l'elenco del personale rispondente ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f).

5. Qualora la SCIA risulti irregolare o incompleta, il richiedente è tenuto a regolarizzarla, su richiesta della provincia, entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta.

6. In caso di mancata regolarizzazione, l'amministrazione provinciale procede all'adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, previa comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della l. 241/1990.

7. Le imprese comunicano alla provincia ogni modifica dei dati dichiarati ai sensi del comma 4 entro quindici giorni dall'avvenuta modifica, compreso il numero di targa degli autobus immatricolati successivamente all'invio della SCIA.

8. In caso di accertata carenza dei requisiti di cui all'articolo 4, la provincia, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività entro un termine fissato dalla amministrazione provinciale medesima e comunque non inferiore a trenta giorni. E', in ogni caso, fatto salvo il potere della provincia di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della l. 241/1990. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, la provincia, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della l. 241/1990, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma.

9. La provincia rilascia, su richiesta dell'impresa, apposito titolo per l'immatricolazione dei mezzi da adibire al servizio, ai sensi dell'articolo 85 del d.lgs. 285/1992.

#### Art. 6

##### Modalità di esercizio del servizio

1. Per lo svolgimento dei servizi di noleggio con conducente mediante autobus possono essere utilizzati esclusivamente i veicoli immatricolati a norma dell'articolo 85 del d.lgs. 285/1992, salvo quanto previsto dalla dall'articolo 4, comma 1, lettera h).

2. A norma dell'articolo 1, comma 3, della l. 218/2003 è vietato alle aziende di noleggio di autobus con conducente l'utilizzo anche occasionale di autobus acquistati con contributi pubblici di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali, pena il divieto di prosecuzione all'attività.

3. In attuazione del dell'articolo 5, comma 3, della l. 218/2003 l'esercizio dei servizi internazionali di trasporto viaggiatori è subordinato al possesso da parte del titolare dell'azienda, del legale rappresentante o di chi dirige in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.

4. Il dipendente e il lavoratore in servizio devono essere in possesso della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino anche l'iscrizione al libro unico del lavoro e il rispetto dei contratti collettivi di categoria, da esibire in caso di controllo.

*Art. 7*

## Registro regionale delle imprese

1. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, della l. 218/2003, la Regione Puglia istituisce presso l'Assessorato ai trasporti il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente.
2. Le province provvedono alla costituzione e all'aggiornamento anche telematico delle sezioni provinciali del registro regionale, all'interno del quale è annotato l'elenco delle imprese autorizzate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e le relative caratteristiche tecniche.
3. Le imprese iscritte nel registro regionale delle imprese sono tenute a comunicare alla provincia di competenza ogni fatto o circostanza che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l'iscrizione nel registro stesso e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa pregiudicare il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente indicati nell'articolo 4. Le comunicazioni devono pervenire alle province entro trenta giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti.
4. L'impresa è cancellata dal registro regionale delle imprese quando:
  - a) sia stata esercitata l'autotutela sulla SCIA da parte dell'amministrazione provinciale;
  - b) la cancellazione sia stata richiesta dalla stessa impresa;
  - c) la sua attività sia comunque cessata;
  - d) siano venuti meno anche uno dei requisiti di cui all'articolo 4;
  - e) sia stato adottato un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

*Art. 8*

## Contributo per le spese dell'attività amministrativa

1. Le imprese autorizzate all'attività di noleggio sono tenute a versare alla provincia cui è stata presentata la SCIA un contributo annuo per il finanziamento delle attività provinciali individuate nelle presenti disposizioni pari ad:
  - a) euro 50,00 se l'impresa è dotata di un parco mezzi da 1 a 5 autobus;
  - b) euro 150,00 se l'impresa è dotata di un parco mezzi da 6 a 20 autobus;
  - c) euro 300,00 se l'impresa è dotata di un parco mezzi superiore a 20.
2. Il contributo è versato entro il mese di dicembre di ogni anno.

*Art. 9*

## Documenti di viaggio

1. La provincia competente rilascia alle imprese autorizzate un contrassegno originale per ogni autobus immatricolato per l'attività di noleggio con l'indicazione del numero di targa del veicolo.
2. Il contrassegno è apposto nella parte anteriore del veicolo in modo da essere agevolmente visibile dall'esterno.
3. A bordo di ogni autobus immatricolato per l'attività di noleggio è conservata copia conforme della SCIA.
4. La Giunta regionale approva il modello del contrassegno di cui al comma 1.

*Art. 10*  
Carta dei servizi

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative, approva uno schema-tipo della carta dei servizi dell'attività di noleggio che costituisce riferimento per le imprese esercenti tale attività.
2. Le imprese autorizzate adottano la carta dei servizi entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia dello schema-tipo di cui al comma 1 e trasmettono alla provincia competente copia della carta medesima e dei successivi aggiornamenti da effettuarsi almeno ogni cinque anni.
3. Le imprese garantiscono una adeguata conoscenza della carta dei servizi presso la clientela mediante idonei strumenti di pubblicità.

*Capo III*  
Vigilanza e Sanzioni

*Art. 11*  
Accertamento periodico della permanenza dei requisiti

1. Le verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 4 sono compiute dalla provincia competente con cadenza triennale.
2. In caso di accertamento della mancanza di uno o più requisiti, le province, ove possibile, invitano l'impresa interessata a regolarizzare la propria posizione in un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'impresa incorre nel provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, con contestuale cancellazione dal registro regionale delle imprese di cui all'articolo 7.

*Art. 12*  
Tipologie di infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le tipologie di infrazioni in materia di attività di noleggio si distinguono in:
  - a) violazioni delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, da intendersi come complesso di norme dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati che al loro specifico impiego nel servizio;
  - b) violazioni delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio;
  - c) violazioni delle prescrizioni relative alla qualità del servizio, da intendersi come complesso di norme dirette ad assicurare che i servizi di trasporto forniti all'utenza rispondano a criteri di comfort, di igiene e di comunicazione con l'utenza adeguati.
2. L'esercizio dell'attività di noleggio in assenza di SCIA, di cui all'articolo 5, ovvero in presenza di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10 mila a euro 100 mila.
3. L'inosservanza delle altre disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 3 e 4, costituisce violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, ai sensi del comma 1, lettera a), ed è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000 mila.

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9 costituisce violazione delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, ai sensi del comma 1, lettera b), ed è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.500,00.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 10 costituisce violazione delle prescrizioni relative alla qualità del servizio, ai sensi del comma 1, lettera c), ed è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00.
6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono introitati dalle province e da queste destinate alla realizzazione di servizi per l'accoglienza dei turisti.
7. In caso di violazione delle presenti disposizioni, l'autorità che procede alla contestazione dell'infrazione è tenuta a comunicare tale violazione alla provincia competente che provvede all'annotazione nel registro telematico, previo introito della sanzione irrogata, e all'applicazione degli ulteriori provvedimenti di cui agli articoli 13 e 14.

#### *Art. 13*

#### Sospensione dell'attività

1. La sospensione dell'attività di noleggio è disposta dalla provincia competente sulla base del numero delle infrazioni commesse dall'impresa, nell'arco temporale di un anno, e del numero di autobus disponibili immatricolati per il servizio di noleggio, secondo i seguenti parametri:
  - a) se l'impresa ha la disponibilità da uno a cinque autobus, quando l'impresa ha commesso almeno quattro infrazioni;
  - b) se l'impresa ha la disponibilità da sei a sedici autobus, quando l'impresa ha commesso almeno cinque infrazioni.
2. Il numero di infrazioni di cui al comma 1, lettera b), aumenta di una unità, fino a un massimo di dieci, per ogni cinque autobus in più in disponibilità.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, e all'articolo 6, comporta, in presenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, la sospensione dell'attività di noleggio da venti a quaranta giorni.
4. La sospensione di cui al comma 3 è disposta per un arco temporale variabile dai trenta ai sessanta giorni nel caso in cui l'impresa sia sanzionata, nell'arco temporale di un anno, per almeno due infrazioni gravi, indipendentemente dal numero di autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio.
5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 comporta, in presenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, la sospensione dell'autorizzazione all'attività di noleggio da sette a trenta giorni.
6. La sospensione di cui al comma 5 è da venti a quarantacinque giorni nel caso in cui l'impresa sia sanzionata, nell'arco temporale di un anno, per almeno due infrazioni gravi, indipendentemente dal numero di autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio.
7. Ai fini del presente articolo, costituisce infrazione grave la violazione per la quale è stata applicata la sanzione in misura superiore alla metà del massimo previsto.

*Art. 14*

## Divieto di prosecuzione dell'attività

1. La provincia competente dispone con apposito provvedimento il divieto di prosecuzione dell'attività di noleggio nei seguenti casi:
  - a) svolgimento dell'attività di noleggio nel periodo di sospensione;
  - b) sospensione dell'attività di noleggio per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni nell'arco di cinque anni;
  - c) inosservanza del divieto di utilizzo di autobus acquistati con finanziamenti pubblici;
  - d) mancata regolarizzazione della SCIA, dopo previa richiesta da parte della provincia;
  - e) accertata carenza dei requisiti di cui all'articolo 4, nonché mancato reintegro degli stessi nell'apposito termine stabilito dall'amministrazione provinciale.
  
2. In caso di divieto di prosecuzione dell'attività, ai sensi del comma 1, l'impresa non può presentare una nuova SCIA nei tre anni successivi alla data di adozione del provvedimento di divieto.

*Art. 15*

## Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, sono iscritte di diritto nel registro regionale di cui all'articolo 7, le imprese che presentino apposita istanza alla provincia competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e che siano titolari di almeno un'autorizzazione o licenza per lo svolgimento del servizio di noleggio di autobus con conducente rilasciata dai comuni pugliesi antecedentemente alla data di entrata in vigore delle presenti norme.
  
2. Per effetto della presentazione dell'istanza di cui al comma 1, le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni, indipendentemente dalla loro naturale scadenza, conservano la loro efficacia sino all'avvenuta iscrizione nel registro regionale.
  
3. Per le imprese che non abbiano presentato l'istanza di cui al comma 1, i relativi titoli abilitativi restano validi ed efficaci fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  
4. Decorso il termine di cui ai commi 1 e 3, le imprese sono tenute a presentare la SCIA ai sensi dell'articolo 5.
  
5. Le imprese già autorizzate all'esercizio dell'attività di noleggio si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 4 entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  
6. Ai sensi e secondo le modalità di cui alla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale), la Città metropolitana di Bari subentra alla Provincia di Bari e succede a essa in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitando le funzioni di competenza provinciale previste dalle presenti disposizioni.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi


---

e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 16 LUG. 2018

**MICHELE EMILIANO**



# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale>

*e-mail:* [burp@pec.rupar.puglia.it](mailto:burp@pec.rupar.puglia.it) - [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile* **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)